

Scuola e Lavoro

AGENZIA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA - F.I.S.

Riforma Pensionistica Da dove iniziare?

E' sicuramente un problema molto complesso e la discussione che si protrae ormai da diversi mesi dopo i due interventi legislativi di questi ultimi anni, conferma l'improcrastinabilità di una profonda revisione.

Da dove iniziare?

A nostro parere da una riflessione culturale forte sui due istituti l'uno conseguenza dell'altro che accompagnano la vita lavorativa di ciascuno; ci riferiamo allo stipendio e alla pensione.

Poichè il problema prioritario è quello di trovare i fondi necessari per pagare le pensioni non rimane altra scelta — a nostro avviso — che quella di intervenire profondamente su questo istituto e "sganciarlo" dallo stipendio. Alcuni paesi della Comunità sono intervenuti in questa direzione (in parte) e per procacciarsi le risorse hanno provveduto a fare

Agostino Scaramuzzino

in modo che al momento del pensionamento il cittadino percepisca tra il 63% e il 74% dell'ammontare dello stipendio.

Questo modo di procedere non solo è sbagliato perchè protrae nel tempo un'ingiustizia iniziale (lascia inalterata la forbice - oggi molto aperta - delle retribuzioni) ma soprattutto estende al pensionamento lo stesso principio. Ora il problema che si pone è quello di intervenire in questa fase per iniziare un'opera di perequazione che non solo consentirebbe di reperire i fondi necessari per pagare bene le future pensioni a tutti, ma correggerebbe un sistema, frutto di una mentalità ispirata ad una logica di perdurante privilegio. Infatti l'importo dello stipendio costituisce il riconoscimento sociale del lavoro (la retribuzione) ed allora tralasciando per il momento di esaminare — come detto — l'eccessivo divario tra queste, riteniamo che al cessare dell'attività lavorativa non è più plausibile continuare a premiare una non attività; cioè di fatto, pagare cioè riconoscere una seconda volta (con la pensione) qualcosa (il lavoro) che è già stato ampiamente remunerato. Questo non significa ovviamente che bisogna azzerare le varie posizioni e rincorrere un livellamento generalizzato. L'attuale stato di necessità (reperimento di risorse) consentirebbe con gradualità un'inversione di tendenza (la modifica auspicata), ormai ineludibile. Contestualmente a questo intervento (una forte perequazione con l'applicazione di aliquote progressive fra gli stipendi alti e le rispettive pensioni) è necessario eliminare, e sarebbe un forte segnale, i privilegi di alcune categorie — politici in primis — che avrebbe come conseguenza tra l'altro, una ricaduta anche economica da non sottovalutare. Gli articoli che pubblichiamo in altre pagine del giornale evidenziamo la necessità del perchè e del come intervenire in questa direzione.

Cosa fare ancora in un prossimo futuro? Perequare gli importi delle liquidazioni per il fatto che non è pensabile di premiare per la terza volta (la seconda è la pensione) un'attività lavorativa.

Legge - quadro in materia di riordino dei cicli scolastici

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII LEGISLATURA

N. 4216

DISEGNO DI LEGGE

(approvato dalla Camera dei deputati il 23 settembre 1999)

Art. 1

(Sistema educativo di istruzione e di formazione)

1. Il sistema educativo di istruzione e di formazione è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo principi sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La Repubblica assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacità e le competenze, generali e di settore, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle specifiche realtà territoriali.
2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la denominazione di scuola di base, e nel ciclo secondario, che assume la denominazione di scuola secondaria. Il sistema educativo di istruzione si realizza secondo le modalità previste dalla legge 24 giugno 1997, n.196, e dalla legge 17 maggio 1999, n.144.
3. L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo anno di età.
4. L'obbligo di frequenza di attività formativa fino al compimento del diciottesimo anno di età si realizza secondo le disposizioni di cui all'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n.144.
5. Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza l'integrazione delle persone, in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
6. Le province autonome di Trento e Bolzano e la regione Valle d'Aosta, nel rispetto delle norme statuarie, disciplinano l'attuazione dell'elevamento dell'obbligo scolastico anche mediante percorsi integrati di istruzione e formazione, ferma restando la responsabilità delle istituzioni scolastiche.

Art. 2.

(Scuola dell'infanzia)

1. La scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre alla educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa tra i tre e i sei anni, provuonendone le potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento e operando per assicurare una effettiva uguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto dell'orientamento educativo dei genitori, concorre alla formazione integrale dei bambini e delle bambine.
- 2) La Repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta formativa di cui al comma 1 e garantisce a tutti i bambini e alle bambine, età compresa fra i tre e i sei anni, la possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia.
3. La scuola dell'infanzia, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza i necessari collegamenti da un lato con il complesso dei servizi all'infanzia, dall'altro con la scuola di base.

Art. 3.

(Scuola di base)

1. La scuola di base ha la durata di sette anni ed è caratterizzata da un percorso educativo unitario e articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo degli alunni; si raccorda da un lato alla scuola dell'infanzia e dall'altro alla scuola secondaria.

2. La scuola di base, attraverso un progressivo sviluppo del curriculum mediante il graduale passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole discipline, persegue le seguenti finalità:

- a) acquisizione e sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base;
 - b) apprendimento di nuovi mezzi espressivi;
 - c) potenziamento delle capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo;
 - d) educazione ai principi fondamentali della convivenza civile;
 - e) consolidamento dei saperi di base, anche in relazione alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea;
 - f) sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta individuali atte a consentire scelte fondate sulla pari dignità delle opzioni culturali successive.
3. Le articolazioni interne della scuola di base sono definite a norma del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275.
4. La scuola di base si conclude con un esame di Stato dal quale deve emergere anche una indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta dell'area e dell'indirizzo.

Art. 4.

(Scuola secondaria)

1. La scuola secondaria ha la durata di cinque anni e si articola nelle aree classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale. Essa ha la finalità di consolidare, riorganizzare ed accrescere le capacità e le competenze acquisite nel ciclo primario, di sostenere e incoraggiare le attitudini e le vocazioni degli studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione di responsabilità, e di offrire loro conoscenze e capacità adeguate all'accesso all'istruzione superiore universitaria e non universitaria ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro. Ciascuna area è ripartita in indirizzi, anche mediante riordino e riduzione del numero di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La scuola secondaria si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di licei.
3. Nei primi due anni, fatti salvi la caratterizzazione specifica dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo curriculum, è garantita la possibilità di passare da un modulo all'altro anche di aree e di indirizzi diversi, mediante l'attuazione di adeguate iniziative didattiche finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.
4. Nel corso del secondo anno, se richiesto dai genitori e previsto nei piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, sono realizzate attività complementari e iniziative formative per collegare gli apprendimenti curricolari con le diverse realtà sociali, culturali, produttive e professionali. Tali attività e iniziative si attuano anche in convenzione con altri istituti, enti e centri di formazione professionale accreditati dalle regioni, sulla base di un accordo quadro tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
5. A conclusione del periodo dell'obbligo scolastico di cui al comma 3 dell'articolo 1, è rilasciata una certificazione attestante il percorso didattico svolto e le competenze acquisite.
6. Negli ultimi tre anni, ferme restando le discipline obbligatorie, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage possono essere realizzati in Italia o all'estero anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà culturali, produttive, professionali e dei servizi. Verranno inoltre promossi tutti gli opportuni collegamenti con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e con l'università.
7. La frequenza positiva di qualsiasi segmento della scuola secondaria, annuale o modulare, comporta l'acquisizione di un credito formativo che può essere fatto valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nel passaggio di

Concorsi ordinari CALENDARIO PROVE SCRITTE

Scuola materna 30 novembre 1999
Scuola elementare 10 dicembre 1999

All'interno (pagina 3) il calendario specifico della Scuola Secondaria

Cicli scolastici



Giovedì 30 Settembre 1999

L'OSSERVATORE ROMANO

Quel paralizzante fumo dell'ideologismo

Mario G. Giordano

Direttore della rivista "Riscontri"

Cinque più tre fanno sette e non otto: è questa la novità davvero incontrovertibile che viene ad essere prospettata dalla legge quadro in materia di riordino dei cicli scolastici recentemente approvata dalla camera dei deputati. Essa, infatti sommando i cinque anni delle elementari e i tre delle medie, ha tirato fuori un unico ciclo primario di sette anni.

Bisogna però osservare che, anche se la matematica fosse stata rispettata nella somma di cinque anni più tre le cose non sarebbero gran che cambiate. Questo perché il problema non consiste tanto nel fatto che l'intero curriculum scolastico verrà decurtato di un anno quanto in quello che esso verrà ulteriormente svuotato di contenuti e di stimoli autenticamente culturali.

Il Ministro Berlinguer può pensare e dire ciò che vuole ma la fusione in un unico ciclo dell'attuale scuola dell'obbligo non può che risolversi in una istituzionalizzata elementarizzazione della scuola media che già ora è massicciamente chiamata a sopprimere alle diffuse carenze dell'insegnamento primario.

A ciò va aggiunto che lo stesso biennio del ciclo secondario essendo destinato al completamento dell'obbligo verrà fatalmente ad assumere un carattere di indifferenziata genericità. Una specifica formazione con competenze magari anche direttamente professionali resta così assurdamente affidata al solo triennio conclusivo del ciclo secondario che succedendo per altro all'inconsistenza quanto a rigore e a profondità di studio non potrà che essere esso stesso inconsistente.

In effetti il Ministro Berlinguer crede che si possa realizzare la quadratura del cerchio di una scuola uguale per tutti e nello stesso tempo capace di conferire conoscenze specializzate: il paralizzante fumo dell'ideologismo stenta come si vede a diradarsi.

Al di là tuttavia di ogni altra possibile considerazione bisogna infine ammettere che, soprattutto in ordine al delicato e qualificante problema dei programmi il nostro non è tempo di riforme serie e risolutive nel mondo della scuola perché queste presuppongono un'organica e condivisa visione della realtà mentre noi oggi viviamo una situazione di rissosa precarietà. Più ostinata che meritoria è quindi l'azione dei riformatori a tutti i costi.

Poco più di un abbozzo che verrà completato con la solita pletora di circolari non sempre coerenti

Biagio Buonomo

Docente di Letteratura Italiana all'Istituto "Suor Orsola Benincasa" di Napoli

Il primo sospetto è che si tratti di una cornice montata attorno a una (*tabula dealbata*) su cui campeggiano neri eloquenti nè convincenti qualche principio generico e le cifre con la nuova scansione dei *curricula*. La nuova scuola di Berlinguer è poco più di un abbozzo cui, per terminarlo si porrà mano con la consueta pletora di circolari incoerenti e approssimative. La riforma che il Parlamento dovrebbe licenziare sarà dunque altra cosa rispetto a quella che sul campo prenderà forma di approssimazioni, di esperimenti e soprattutto nel silenzio.

Quando il gran parlare di questi mesi si sarà placato, il Ministero comincerà a tempestare le scuole con meticolose indicazioni sul profilo delle discipline sui contenuti dei programmi sulle metodologie didattiche; sul merito insomma di quelle questioni piccole e decisive che, confinate nel limbo di quanto il titolare della Pubblica Istruzione può regolare per via amministrativa saranno sottratte al controllo del parla-

mento e quindi al giudizio dei cittadini. Vedremo.

Quanto al merito della riforma mi sembra appena il caso di ricordare il destino delle ultime iniziative che in questo ambito hanno toccato la scuola postgentiliana.

Innanzitutto una scientifica decostruzione dell'istruzione media inferiore ridotta con una coerenza degna di miglior causa a una condensa sempre più indifferenziata e infine ludica riproposizione dei contenuti propri del secondo ciclo elementare. E appunto delle nuove elementari — dei famigerati moduli che le stanno soffocando e trasformando in un disordinato Kinderheim — taccio per carità non di patria ma di colleghi che vi lavorano: tutti dal Ministro all'ultimo maestro sanno bene che la moltiplicazione delle cattedre è stata figlia di esigenze concrete e anche rispettabili ma che poco o nulla avevano a che fare con la didattica.

Le superiori i licei erano restati se non un'isola felice — le ondate di asineria provenienti da elementari e medie come pure le mai troppo denunciate e dilettantesche sperimentazioni non sono passate senza conseguenze — almeno un porto più riparato una sopravvivenza di un tempo lontano su cui non si mettevano le mani un po' per rispetto e molto per l'incapacità di indicare una valida e coerente alternativa. Ora anche quest'ultimo tabù è infranto la diga cade o meglio arretra di due anni.

Perché — e vorrei tanto essere cattivo profeta — il biennio comune finirà con l'assumere per contiguità fatale le stesse caratteristiche dei sette anni in cui si realizza alla fine e formalmente quell'osmosi tra insegnamento elementare e medio che in un'omogeneità verso il basso ha già da tempo preso corpo nei fatti.

Il nuovo triennio a sua volta arriverà troppo tardi e insieme troppo presto. Troppo tardi perché non ci si improvvisa cultori della classicità della scienza o della pedagogia in uno spazio di tempo così breve, troppo presto, perché obbligherà un quindicenne privato di una specifica personalità culturale a ipotizzare all'improvviso la scelta universitaria e dunque la vita.

Ma, come ho detto all'inizio più di questo fondo ormai noto, mi spaventa l'ignoto che verrà scritto nell'oscuro burocratese delle circolari ministeriali. La vera riforma è lì ed è un mistero assai ben nascosto sotto le astratte declamazioni del nuovo testo di legge.

Tutto il resto, obiezioni di principio, polemiche su questa o quella dichiarazione del ministro è solo polverone destinato, di qui a poco, a posarsi.

Un contenitore senza contenuti

Marta Sordi

Docente di Storia Greca all'Università Cattolica del Sacro Cuore

Quello che allarma nella legge quadro per il riordino dei cicli scolastici approvata dalla camera il 22 settembre al di là della sostituzione di uno schema 7-2-3 (12 anni) al posto di uno schema 5-3-5 (13 anni) con tutte le implicazioni e le complicazioni che essa comporta e che non mancheranno di renderne faticosa e costosa l'applicazione nei prossimi anni è proprio il fatto che si tratta di una legge quadro un contenitore senza contenuti e indicazioni di obiettivi.

Il Ministro stesso che ha presentato questa approvazione come un evento dopo "30 anni che il parlamento tentava di darci una legge di riforma secondaria superiore" e dopo "75 (cioè dalla riforma Gentile del 1924) che non si metteva mano al riordino complessivo del sistema scuola" ha dichiarato anche che in questo momento non è in grado "di dire concretamente e minuziosamente come il tutto si svolgerà".

Ed è proprio questo che, appare estremamente pericoloso: se ci sarà anche l'approvazione da parte del Senato verrà consegnata al Ministro una delega in bianco grazie alla quale in nome della "modernizzazione" dell'aggiornamento "curricolare"

dei, nuovi "esperti" dell'adeguamento a standard europei" e ad una migliore rispondenza della formazione ai "sistemi produttivi" potrà distruggere le basi tradizionali della cultura italiana oscurare le sue radici classiche e cristiane, imporre alla scuola una ideologia di stato.

L'aumento delle discipline da insegnare e la contemporanea diminuzione degli anni di insegnamento comporta necessariamente un'impostazione insieme nozionistica e ideologica incapace di educare ad un vero senso critico e alla passione della verità; rinvio ulteriore del momento in cui gli studenti avranno finalmente la possibilità di scegliere l'indirizzo da seguire e di approfondimento i propri studi e la riduzione a tre soli anni di un ciclo secondario con facoltà di scelta aggravano l'appiattimento nella superficialità a cui una ideologia falsamente egualitaria ha progressivamente condannato la nostra scuola.

"Il latino non sarà mai una lingua morta"

di Franco Cardini

Non ho d'uno alcuno che Luigi Berlinguer fosse sincero quando, alcuni giorni or sono, al meeting organizzato al castello di Gargona da una grande università brasiliana sul pericolo della perdita dell'identità linguistica, rivedicava il suo attaccamento sincero e affettuoso alla tradizione classica. E non ho dubbio alcuno che Luigi Berlinguer proseguirà come ministro della Pubblica Istruzione, nell'opera di obliterazione della cultura greca e latina dalla nostra scuola. Dispone di tutte le deleghe per farlo, e non ha ragione alcuna per recedere dalla via intrapresa, nemmeno se volesse. Ci saranno ritardi, ristagni, magari perfino occasionali inversioni di tendenza nell'attuazione del piano di cancellazione o di drastica riduzione dello spazio concesso agli studi classici nel nostro ordinamento scolastico. Ma l'esito sarà quello.

E non, attenzione perché Berlinguer è "di sinistra", e le sinistre sono contro la tradizione classica e per modernizzare incurante della difesa delle nostre radici e della nostra identità. Ve li immaginate, un Concetto Marchesi o un Luciano Canfora anticlassici? Ma - lasciamo riposare in pace il Marchesi - neppure Canfora, se fosse al posto di Berlinguer, potrebbe far molto di diverso. Ci si arrabbierebbe di più, magari si dimetterebbe, questo sì. Ma inversioni di tendenza effettive non potrebbero imporre.

Il nemico degli studi classici e della tradizione sia greca, sia - soprattutto - latina (ed è questa che soprattutto dovrebbero salvaguardare) non è a sinistra più di quanto non stia anche in un certo centro o in una certa destra. Non mi risulta che educatori e gestori del sistema scolastico statunitense siano particolarmente di sinistra, eppure i modelli d'una scuola indirizzata fondamentalmente in senso pratico-tecnologico, che sottovaluta la formazione este-

Riteniamo di fare cosa gradita ai nostri lettori nel riportare due notizie sull'uso della lingua latina apparse sul "Corriere della sera" rispettivamente il 16 luglio e il 6 settembre.

Befte: Una decisione di Helsinki che smentisce i riformatori della scuola italiana. Latino, per fortuna c'è la Finlandia

La Presidenza finlandese dell'Unione Europea respinge nettamente l'uso del tedesco per le comunicazioni della Presidenza. Qualche giorno fa c'è stata una scena imbarazzante in sede di riunione ministeriale, quando Helsinki ha rifiutato il tedesco come lingua di comunicazione inter-ministeriale. Berlino (ormai possiamo designare col nome della vecchia capitale pre-bellica la Repubblica Federale) non ha affatto gradito. Poiché non è parso proponibile l'uso del finlandese, la Presidenza ha pensato di fare ricorso al latino. Sotto il titolo "Conspectus rerum Latinus", nel sito <http://presidency.finland.fi> (alla rubrica: news), si può ormai trovare il riassunto, in lingua latina, dei primi passi della Presidenza finlandese. Un comunicato della Presidenza precisa che il ricorso al latino sarà frequente in questo genere di comunicati, e che tale ricorso è del tutto conforme alle "regulae Unionis"; La storia del moderno uso del latino, o meglio la storia moderna di questa lingua, che è segnata da opere epocali della cultura moderna quale il *tractatus theologico-politicus* di Spinoza o i *Prolegomena* di Augusto Wolf, si arricchisce dunque di un nuovo capitolo. In Italia è usuale la lamentazione di riformatori scolastici, più o meno informati, contro la significativa presenza del latino nelle nostre scuole. Codesti iconodoli (che però si immaginano iconoclasti) contestano di solito il governo intellettuale e formativo dello studio del latino. E' difficile capire perché dimentichino di considerare la vitalità moderna di tale lingua in un'area geografica e culturale molto vasta e per un tempo che dura ben oltre gli albori della modernità. Bisogna attendere l'estroso segnale finlandese per accorgersene?

Luciano Canfora

CONTRATTO SCUOLA
Un obolo per i docenti!

Compensi individuali annui lordi per tutti dal 1/7/1999

L. 4.728.000 Presidi e Direttori

L. 1.152.000 Docenti

L. 3.072.000 Segretari

L. 1.072.000 Applicati di Segreteria

L. 912.000 Ausiliari

Questi gli importi del contratto sottoscritto dai Confederali (C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L.) e dallo S.N.A.L.S.

Con riferimento ai compensi legati al maggior impegno per i docenti (funzioni-obiettivo e aree a rischio) c'è da osservare che le somme che verranno corrisposte sono irrisorie.

Ma la "perla" del contratto sta nell'aver riconosciuto al Capo d'Istituto e al segretario un compenso aggiuntivo rispettivamente di lire 35.000 e di lire 22.000 per ogni docente in più oltre l'organico di 35 unità. Un altro truccetto per pagare ulteriormente le due figure privilegiate dal rinnovo contrattuale.

A questo punto ci chiediamo che forse l'unico modo per reperire risorse per la scuola è quella di mandar via i docenti!

tico-letteraria e quasi ignora quella storica che appiattisce le necessità informative e quelle formative sulla misura del presente, anzi, dell'immediato, ci vengono anzitutto soprattutto dall'Oltreoceano.

Certo, da lì provengono anche sentori d'antidoto, negli States sono sempre più numerose le università che aprono (o riaprono) i loro corsi di lingua e di letteratura latina; mentre i centri di ricerca che si occupano di studi classici sono fra i migliori, fra i più raffinati e aggiornati del mondo.

La tradizione degli studi classici, in altri termini, non rischia di scomparire. Gli specialisti possono dormire sonni moderatamente tranquilli, anche se resta vero che sono destinati a vedere ridotti i loro spazi e il loro prestigio. Il pericolo è può che scompaia il latino come base e fondamento di quella cultura medioalta che costituisce la colonna vertebrale del sapere medio della parte migliore e più solida della società civile. E che, con tale scomparsa, prenda sempre più piede, anche fra i ceti semicolti o colti, quella sorta di *melting pot* fatto di cattivo immaginario scaturito dai programmi televisivi, dai Cd rom, dal cinema di cassetta: la cultura ch'è il risvolto estetico e morale della globalizzazione e che sta dilagando sotto forma di analfabetismo di ritorno; e che ha in uno *slang* dai connotati d'un miserabile basic English volgarizzato dal linguaggio pubblicitario e massmediatico il suo idioma. Col relativo corteggio di violenza, di cattivo gusto, di pornografia.

E' "inevitabile" tutto ciò? E' irreversibile? Sta "nel senso della storia"? Nemmeno per idea. In realtà, il latino è studiato - come lingua e come letteratura - ancora in tutto il mondo, e nei paesi dell'Europa orientale sta ancora alla base della preparazione culturale elitaria. Gli esperimenti anche mas-

mediali d'un adeguamento della lingua latina alle esigenze della comunicazione scientifica e tecnologica hanno costantemente dato buoni risultati. In Finlandia esiste una rete radiofonica che trasmette in latino e che tratta qualunque argomento. Ecco l'equivoco. Nessuno chiede il ritorno al modello di liceo classico della riforma Gentile. Anzi, è evidente che nella scuola media europea del domani si dovrà dar maggiore spazio alle lingue straniere e all'informatica, e non si potrà dunque pretendere certo che i ragazzi sgobbino varie ore al giorno su Catullo o su Propertio. Non si faccia però neppure l'errore di pensare che il latino sia in lingua morta: e morta da tempo. Galileo e Newton scrivevano e parlavano latino; la lingua di Roma è restata la lingua di cultura dell'Europa intera fino a quasi tutto il settecento. Essa resta, col greco, ancor oggi alla base del lessico scientifico internazionale.

Ecco quel che rischiano di perdere. ecco il tesoro che la riforma scolastica rischia di gettare a mare: e così facendo si libererà d'un po' di stantio vecchiume, d'accordo, ma perderà anche qualcosa di prezioso per il mantenimento di identità minacciata da quella destrutturazione intellettuale e da quell'omologazione che farebbe tanto comodo alle multinazionali perché completerebbe il mutamento dei cittadini europei in consumatori, in uomini senza qualità. Nel vecchio liceo classico c'era molta acqua sporca del bagnetto, amico Luigi Berlinguer, e bisogna buttarla via. Attenzione solo a non disfarsi, insieme con essa, dell'indifeso bambino rappresentato dalla possibilità delle nuove generazioni di mantenere identità culturale che le metta al sicuro contro chi vuole trasformarle in puro *target* del mercato mondiale. (dal Secolo d'Italia del 23/9/1999)

Tendenze

Multinazionali nel nome del latino

All'interno delle istituzioni europee la "guerra delle lingue" è dichiarata. Ora ognuno vuol parlare la sua: tedesco, italiano, spagnolo...; e qualche tempo fa i finlandesi destarono meraviglia mettendosi a parlare latino. Meraviglia ingiustificata, se si pensa che la Finlandia è l'unico Paese con un'emittente radiofonica nazionale (la Rfg) che trasmette un bollettino di attualità in latino. Diffuso su onde corte ("brevis undis") e via Internet, il notiziario dura ormai da dieci anni. A questo punto, qualcuno potrebbe temere che l'Unione Europea faccia la fine della Torre di Babele. A torto: se di Babele si tratterà, sarà una Babele molto più vasta. Il rimescolamento è generale; In Europa ci sentiamo invasi dall'inglese, ma negli Stati Uniti l'inglese sente sul collo il fiato dello spagnolo. E dietro lo spagnolo aumenta l'interesse per le altre lingue neolatine. Ma soprattutto cresce il prestigio della lingua da cui esse derivano. Se nello showbusiness trionfano Ricky Martin o Jennifer Lopez, nelle città universitarie spopolano Cesare, Orazio, Cicerone, Virgilio, Catullo. Un esempio: a partire dal 27 di questo mese, a Lexington, nel Kentucky, tutti i venerdì pomeriggio ci si riunirà presso un ristorante ("caupona") "latine confabulandi cuasa" (per confabulare in latino). E' una notizia spogliata su Internet. Altro segnale: i nomi sempre più spesso latineggianti di moltissime Fondazioni e di alcune multinazionali (Vivendi, Novartis...). E' un piacere, per noi che parliamo dialetti neolatini, constatare che la "guerra delle lingue" non è perduta. Torniamo a rosa-ae, che abbiamo dimenticato, invece di studiare l'inglese (tanto lo sanno tutti).

Giovanni Mariotti

Cosa succede allo Snals di Milano?

Ci è pervenuto da Milano il seguente comunicato con preghiera di pubblicazione. Aderiamo a tale richiesta anche perchè, non da oggi, siamo assertori convinti che la crescita delle OO.SS. avvenga attraverso la dialettica interna che a volte - se non recepita dagli organi dirigenziali interni - può sfociare in una scissione. E' il caso dei Collegi di Milano ai quali non è mancata certamente la coerenza del dissenso.

U.N.A.M.S. - SCUOLA - S.N.A.D.I.R.

Segreteria Provinciale di Milano - Via A. Antonelli, 4 Milano

Lunedì 27/9/1999 è stata inaugurata la sede della Segreteria Provinciale dell'U.N.A.M.S.-Scuola/S.N.A.D.I.R. I responsabili della nuova struttura sono il Prof. Borsò Alberto per lo S.N.A.D.I.R. la Prof.ssa Loritto Angela per l'U.N.A.M.S. - scuola, coordinatrice per il settore ATA la responsabile amministrativa Valentino Nunzia.

Dopo una lunga e dura battaglia che ci ha visti impegnati in prima persona all'interno dello SNALS per il rinnovamento di una struttura sindacale che non risponde più all'istanze peculiari di un Sindacato Autonomo, all'interno del quale manca totalmente il principio della gestione democratica (tanto è vero che l'opposizione è stata repressa attraverso un esercizio "poco chiaro" delle elezioni interne), abbiamo deciso di uscire dal Sindacato con coloro che hanno seguito l'evolversi dei fatti e condiviso la nostra scelta.

D'altronde non aveva più alcun senso continuare a rimanere in un Sindacato da cui non ci sentivamo più tutelati basti pensare:

- 1) alla firma del Contratto (sarebbe interessante verificare a quanti sono effettivamente arrivate le schede per il sondaggio);
- 2) alla mancata totale opposizione sul problema della Riforma della scuola dove anche i Confederati manifestano qualche perplessità, e che ormai lo SNALS è diventato il 4° Sindacato Confederale e che l'unica opposizione che sa fare è quella della totale acquiescenza alla volontà del Ministro.

Perchè aderire all'UNAMS e allo SNADIR?

Perchè è una struttura che si propone senza compromessi politici e sindacali, pertanto è veramente libera di essere vero sindacato e vera opposizione per la tutela della professionalità della categoria e dei valori culturali nella scuola.

Milano 5/10/1999

Il responsabile SNADIR

Borsò Alberto

La responsabile UNAMS - scuola

Loritto Angela

SCUOLA SECONDARIA

AMBITI DISCIPLINARI-D.D.G. 31 marzo 1999	PROVE	DATA
A.D. 7 36/A-Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione 37/A-Filosofia e storia	Prova scritta (filosofia)	14 dicembre 1999
A.D. 7 36/A-Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione	Prova scritta (psicologia)	15 dicembre 1999
A.D. 7 37/A-Filosofia e storia	Prova scritta (storia)	16 dicembre 1999
A.D. 5 45/A-Lingua straniera 46/A-Lingue e civiltà straniere Inglese	Prova scritta	21 dicembre 1999
A.D. 5 45/A-Lingua straniera 46/A-Lingue e civiltà straniere Spagnolo	Prova scritta	14 gennaio 2000
A.D. 5 45/A-Lingua straniera 46/A-Lingue e civiltà straniere Russo	Prova scritta	11 gennaio 2000
A.D. 8 38/A-Fisica 47/A-Matematica 49/A-Matematica e fisica (fisica)	Prova scritta (matematica) Prova scritta	11 gennaio 2000 12 gennaio 2000
A.D. 4-A.D.9 43/A-Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media 50/A-Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado 51/A-Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale 52/A-Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico	Prova scritta (italiano)	12 gennaio 2000
A.D.9 51/A-Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale 52/A-Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico	Prova scritta (latino) Prova scritta (greco)	13 gennaio 2000 14 gennaio 2000
CLASSI DI CONCORSO-D.D.G. 1 aprile 1999		
1/A-Aerotecnica e costruzioni aeronautiche(*)	Prova scritta Prova grafica	13 gennaio 2000 14 gennaio 2000
7/A-Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria (*)	Prova scritta	14 dicembre 1999
10/A-Arte dei metalli e della oreficeria (*)	Prova scritta	12 gennaio 2000
35/A-Elettrotecnica ed applicazioni	Prova scritta o scritto-grafica	21 dicembre 1999
24/A-Disegno e storia del costume (*)	Prova scritto-grafica	17 dicembre 1999
55/A-Navigazione aerea ed esercitazioni(*)	Prova scritta	14 dicembre 1999
56/A-Navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali (*)	Prova scritta	17 dicembre 1999

DISPOSIZIONI COMUNI

Il diario delle prove scritte relative alle restanti classi di concorso o ambiti disciplinari sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1999 - 4° Serie speciale. Per le classi di concorso contrassegnate con asterisco (*) le prove scritte si svolgeranno nelle sedi indicate nel bando del concorso mentre, per le rimanenti prove, ove ne ricorra la necessità, sarà disposto, con apposito provvedimento, lo svolgimento in sede interregionale o unica nazionale. Di ciò sarà data apposita comunicazione agli interessati con la specificazione delle sedi d'esame e dei rispettivi Uffici scolastici ai quali è affidato lo svolgimento della procedura concorsuale.

Con il decreto del direttore generale del personale 4 ottobre 1999, pubblicato in questo stesso numero della Gazzetta Ufficiale, a parziale rettifica dell'Allegato I al D.D.G. 31 marzo 1999, la competenza della gestione della procedura concorsuale relativa agli *Ambiti disciplinari* 7 e 8 per la regione Friuli-V.Giulia è affidata rispettivamente, al Provveditore agli studi di Pordenone e al Provveditore agli studi di Gorizia anziché al Provveditore agli studi di Udine.

Le singole prove scritte o scritte-grafiche di ciascun concorso avranno luogo *contemporaneamente* in tutte le sedi d'esame alle date stabilite.

Dieci giorni prima della data fissata per l'espletamento delle prove scritte o scritte-grafiche, l'autorità scolastica che cura lo svolgimento dei concorsi affiggerà all'albo del rispettivo ufficio e all'albo di un certo numero di scuole opportunamente scelte, gli elenchi delle sedi di esame, con la loro esatta ubicazione e con la precisa indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico tra le varie sedi. Copie di detti elenchi saranno disponibili presso tutte le Sovrintendenze scolastiche regionali e i Provveditorati agli studi.

DIRSTAT - SCUOLA



Presidi e Direttori costituiscono la Dirstat-Scuola

Federazione DIRSTAT-SCUOLA - Via Ezio, 12 - 00192 Roma - Tel. 06/3211535 - 3212690 Preside Ermenegildo Scipioni - Liceo Classico "S. Benedetto da Norcia" - Roma - Tel. 062591749

La riforma della scuola

Alla riapertura delle scuole rispunta la polemica sulla "riforma" in atto che le sta facendo cambiare fisiologia. Già nel titolo affiorano pesanti contraddizioni. "Riordino": perchè, dove sta scritto che la scuola era in disordine? Chi lo ha certificato e quando? Dall'unificazione dell'Italia, nessuno si è mai sognato di parlare di "cicli". Passando attraverso vaghe promesse e progetti di "parificazione" tra scuola privata e pubblica senza mai affrontare decisamente il nodo del "chi paga"? Si arriva poi al famoso "riordino" che rischia di creare maggiore caos del supposto "disordine" precedente, cioè quello in cui staremmo al presente. Quello cioè di "fondere" praticamente le scuole elementari e quelle medie in un unico, appunto "cicilo" perdendo per strada, come se nulla fosse un anno di presenza sui banchi scendendo ad un totale di 7 dagli 8 attuali (5+3) - come se questi fossero "sovrabbondanti" - per dare una formazione soddisfacente agli alunni che già oggi vanno alle superiori senza sapere nella maggioranza dei casi cosa vorranno fare "da grandi" nè leggere, nè scrivere, nè tantomeno "far di conto". Figurarsi se gli togliamo un anno di scuola.

Obbligatorio diverrà pure il primo biennio delle "superiori" per arrivare ai poco invidiabili livelli delle scuole europee che ospitano i giovani almeno fino al 15° anno di età. Resteranno così gli ultimi 3 anni per arrivare al già rinnovato "esame di stato" (ex-maturità che non per molto resteranno un "optional" per chi vorrà affrontare la carriera universitaria. Ma in prospettiva si pensa già di trasformarli in obbligatori per tutti, anche per chi non vorrà intraprendere "solo" una "carriera lavorativa". Non so perchè ma ciò mi ricorda la fisionomia del triennio delle medie prima della riforma del '62: cioè la "forbice" delle "medie" (preparazione al liceo) e l'avviamento" (preparazione per il "mondo del lavoro").

Il tutto però "slittato" di cinque anni! Gli insegnanti delle "medie" quelli cioè che verranno "fusi" con le elementari, resteranno relegati agli ultimi due anni del "ciclo" settennale perdendo però 1/3 degli effettivi che prima "docevano" in 3 anni? oppure saranno "promossi" d'ufficio al biennio superiore che in questo caso inevitabilmente s'annacquerebbe?

O andranno a riversarsi nell'organico delle ex-elementari spintonandosi con le maestre per avere una cattedra?

BRUNO BENEVOL (Trieste)

Documento di base discusso nell'assemblea straordinaria dei dirigenti scolastici di Roma del 7/10/1999.

In vista del Nuovo Contratto Scuola per la specifica area dei Dirigenti scolastici all'interno della dirigenza pubblica (regolamentata dal Decreto Legislativo 29/93) per il quale l'ARAN ha previsto un'apposita sessione riservata a partire dal gennaio 2000 la DIRSTAT-Scuola propone a tutti i colleghi di creare le premesse di una politica contrattuale rispondente alle reali esigenze dei Dirigenti Scolastici, con lo scopo di dare piena attuazione al D.Lvo n. 59/98 che prevede fra l'altro maggiori oneri e responsabilità per i Capi di istituto senza un corrispettivo miglioramento retributivo.

Le problematiche contrattuali che intendiamo affrontare perchè vengano tradotte in norme nel Nuovo Contratto sono principalmente le seguenti:

- 1 Riordino Organi Collegiali (Consiglio di Istituto presieduto dal Preside);
- 2 Valutazione del dirigente rispettando il principio della terzietà;
- 3 Trattamento economico da calcolare secondo i parametri previsti dal D.Lvo 29/93;
- 4 Orario di lavoro
- 5 Mobilità
- 6 Indennità di direzione
- 7 Adempimenti in materia di sicurezza nella scuola e tutela del dirigente scolastico con polizza assicurativa a carico dell'Amministrazione.

zione.

A tale scopo riteniamo necessario creare da subito un coordinamento unitario nazionale aperto a tutte le forze politiche e di categoria favorevoli alla piattaforma contrattuale attraverso un "Patto per la piena attuazione della Dirigenza".

Quanto sopra dovrà trovare in primo luogo uno specifico confronto legislativo nella legge finanziaria 2000 (attraverso l'emendamento relativo all'estensione del miglioramento retributivo dei sei milioni annui a tutti i Dirigenti Scolastici valutati positivamente a partire dall'a.s. 2000/2001) e successivamente nelle norme dell'area della Dirigenza Scolastica del nuovo Contratto per il quale la DISTAT-Scuola ha predisposto una bozza di lavoro da emendare con il contributo di tutti i colleghi.

Tutti i documenti contrattuali predisposti dalla DIRSTAT-Scuola saranno reperibili su sito internet della DIRSTAT.

Soltanto uniti possiamo avere la forza contrattuale per obbligare Governo ed ARAN ad accogliere le principali richieste contrattuali di cui sopra e in particolare a modificare l'art. 41 del CCNL integrativo sulle modalità di valutazione del dirigente scolastico.

GAZZETTA UFFICIALE

Legge 25 giugno 1999, n. 208 - G.U. 30 giugno 1999, n. 151
Disposizioni in materia finanziaria e contabile

Ordinanza 22 aprile 1999, n. 110 - G.U. 9 luglio 1999, n. 159

Calendario scolastico nazionale per l'anno 1999/2000

Sessione riservata di esami, preceduta dalla frequenza di un corso, per il personale della scuola.

Modificazioni e integrazioni ai bandi di concorso a cattedre per esami e titoli negli istituti di istruzione secondaria.

G.U. 20 luglio 1999, n. 57 (4° serie speciale - concorsi ed esami)

Decreto Legislativo 30 giugno 1999, n. 233 - G.U. 22 luglio 1999, n. 170

Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59

Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 - S.O. n. 152/L alla G.U. n. 186 del 10 agosto 1999.

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59

Legge 17 agosto 1999, n. 292 - G.U. del 21 agosto 1999, n. 196

Valorizzazione della funzione del personale della scuola

Decreto Ministeriale 18 giugno 1999 - S.O. n. 160 alla G.U. n. 199 del 25 agosto 1999

Approvazione delle prove di esame, dei programmi e dei titoli culturali, artistici e professionali valutabili, relativi ai concorsi per gli insegnamenti complementari nelle accademie di belle arti.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - S.O. n. 163/L alla G.U. n. 203 del 30 agosto 1999.

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Ministero della Pubblica Istruzione
Contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola per gli anni 1998/2001 - S.O. n. 171 alla G.U. n. 212 del 9 settembre 1999.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320. - G.U. 16 settembre 1999, n. 218

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 27 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo

Decreto 9 agosto 1999, n. 323 - G.U. 16 settembre 1999, n. 218

Ministero della Pubblica Istruzione
Regolamento recante norme per l'attuazione dell'art. 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione.



ON. ANGELA NAPOLI
TESTO ALTERNATIVO
DEL RELATORE DI MINORANZA
presentato alla Presidenza il 22 luglio 1999

CAPO I

SCUOLA DELL'INFANZIA

ARTICOLO 1.

1. La scuola dell'infanzia accoglie bambini dai tre ai sei anni. Essa è disciplinata dalle norme della presente legge che, pur nel rispetto delle forme di autonomia legate ad esigenze locali, detta la regolamentazione di tutta la scuola dell'infanzia statale e non statale.
2. La scuola dell'infanzia favorisce il processo educativo dei fanciulli di età prescolare nell'armonico sviluppo della loro personalità, continuando ed integrando l'opera della famiglia.
3. La frequenza della scuola dell'infanzia statale e non statale è facoltativa e gratuita.

ARTICOLO 2.

1. La scuola dell'infanzia promuove, organizza ed indirizza le attività dei bambini, preparandoli alla frequenza della scuola dell'obbligo, attraverso:
 - a) l'educazione religiosa facoltativa;
 - b) l'educazione tesa a formare un primo abito morale;
 - c) l'educazione estetica tesa a sviluppare l'immaginazione e la sensibilità;
 - d) l'educazione linguistica tesa all'arricchimento lessicale;
 - e) iniziale educazione motoria;
 - f) l'educazione igienico-sanitaria;
 - g) l'educazione alla socializzazione intesa come rispetto di sé, degli altri e delle cose.
2. Il raggiungimento della finalità di cui al comma 1, nel rispetto della realtà fisica, psichica e spirituale del bambino, avviene attraverso:
 - a) attività creative artistiche adeguate all'età;
 - b) racconti di fiabe, favole e leggende attinte dal patrimonio mondiale della letteratura infantile;
 - c) attività ludiche sia libere che strutturate;
 - d) l'assunzione di sane abitudini di vita igienica e di corretto comportamento personale;
 - e) l'esplorazione dell'ambiente.

ARTICOLO 3.

1. Ogni scuola dell'infanzia statale e non statale è istituita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, su richiesta dell'ente locale competente o dell'ente gestore.

ARTICOLO 4.

1. Le scuole dell'infanzia sono composte da un minimo di tre sezioni.
2. La sezione non può essere costituita da un numero di bambini inferiore a dodici o superiore a venti.
3. Nelle piccole isole e nelle piccole località montane è consentita la deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Ogni insegnante può essere affiancato da un solo tirocinante.
5. Il capo d'istituto, su segnalazione del docente o del genitore, può consentire il passaggio dei bambini da una sezione all'altra, nel corso dell'anno scolastico.

ARTICOLO 5.

1. Nei riguardi dei bambini, in età prescolare, portatori di handicap-psichico e sensoriale, si provvede con le seguenti misure di sostegno:
 - a) inserimento, nei casi meno gravi, nelle sezioni normali ed in numero non superiore a due. Dette sezioni non possono superare complessivamente il numero di quindici bambini;
 - b) per i bambini che presentano minorazioni gravi o medio-gravi, accertate dalle competenti strutture sanitarie, si provvede con idonee strutture specifiche a livello territoriale. Tali strutture che debbono essere ubicate in edifici sedi di sezioni normali, non possono essere formate, di norma, da un numero superiore ad otto frequentanti e devono essere affidate a personale insegnante specializzato e coadiuvato da un gruppo di consulenza medico-pedagogica.

ARTICOLO 6.

1. La scuola dell'infanzia è organizzata in circoli, formati da un minimo di tre ad un massimo di sei istituti di più classi secondo la necessità.
2. Al circolo è preposto un capo d'istituto che ha funzioni di coordinamento ed ha, altresì, il compito di seguire gli insegnanti nello svolgimento e nella realizzazione dei loro piani di lavoro, in modo da poter coordinare la programmazione e l'attività educativa dei singoli istituti.

ARTICOLO 7.

1. Nella composizione dei circoli si tiene conto anche delle scuole dell'infanzia non statali esistenti sul territorio. Queste sono sottoposte alla vigilanza del capo d'istituto del circolo da cui territorialmente dipendono.

CAPO II

SCUOLA DI BASE

ARTICOLO 8.

1. La scuola di base, con l'acquisizione di nuovi mezzi espressivi, consolida lo sviluppo del processo educativo dell'allievo, avviandolo alla conoscenza del suo mondo interiore, del mondo esterno ed alla integrale formazione della personalità.
2. Il piano di studi si struttura secondo uno svolgimento adeguato alle capacità ed agli interessi del fanciullo, considerando il passaggio, da un pensiero di tipo immaginativo ad un pensiero di tipo concettuale.
3. La scuola di base, proponendosi di rimuovere qualunque ostacolo che possa interferire nella corretta, sana ed armoniosa crescita di ogni fanciullo, pone particolare cura per favorire lo sviluppo sia corporeo che psichico, inteso in tutte le componenti: del pensare, della sensibilità e della volontà, ed il rafforzamento della personalità cosciente, al fine di un inserimento consapevole nella realtà e di un rapporto con gli altri individui improntato al rispetto della altrui libertà ed al riconoscimento della dignità umana.

ARTICOLO 9.

1. La frequenza della Scuola di base è obbligatoria e gratuita.

ARTICOLO 10.

1. Ai docenti è garantita libertà d'insegnamento per il raggiungimento degli obiettivi educativi fissati nei programmi scolastici nazionali.

ARTICOLO 11.

1. La Scuola di base si articola in due cicli didattici, per la durata complessiva di otto anni, a cui si aggiunge un biennio diversificato che porta l'obbligo scolastico a dieci anni.
2. Il primo ciclo ha durata quinquennale e comprende dalla prima alla quinta classe; il secondo ha durata triennale e comprende dalla sesta alla ottava classe.
3. L'insegnamento ha inizialmente carattere unitario ed è teso all'acquisizione, da parte dell'allievo, di abilità e conoscenze le quali, approfondite e coordinate nel corso del secondo ciclo, sino a comporsi in coerenti quadri storici, artistici, letterari e scientifici, costituiranno con il sorgere della facoltà di discernimento elementi per l'acquisizione della capacità di giudizio critico.

ARTICOLO 12.

1. L'ammissione al primo ciclo è consentita ai bambini che abbiano compiuto, o compiano entro il 31 dicembre dell'anno scolastico, il sesto anno di età.
2. Il passaggio al secondo ciclo avviene mediante giudizio di valutazione globale espresso dal consiglio di classe.
3. Gli alunni che al termine di ogni anno scolastico non conseguono un adeguato grado di preparazione globale non ottengono l'ammissione alla classe successiva.

ARTICOLO 13.

1. Nel primo ciclo viene assegnato, ad ogni classe, un docente prevalente che svolge l'insegnamento delle seguenti discipline: Lingua italiana, Storia, Geografia, Matematica, Scienze. Allo stesso docente, sino alla terza classe, compete anche lo svolgimento delle attività artistiche.
2. Al docente prevalente vengono affiancati docenti specializzati per l'insegnamento delle seguenti discipline: Lingue straniere dalla prima classe, Musica dalla prima classe, Educazione motoria dalla prima classe, Educazione artistica dalla quarta classe, Religione per coloro che se ne avvalgono dalla prima classe.

ARTICOLO 14.

1. Il secondo ciclo della scuola di base, costituendone il naturale e necessario completamento, opera per continuare il processo di formazione della personalità degli alunni e fornisce anche, per tutto il percorso, un preciso orientamento.



ON. MARIA LENTI
TESTO ALTERNATIVO
DEL RELATORE DI MINORANZA
presentato alla Presidenza il 22 luglio 1999

ART. 1.

(Sistema di istruzione e formazione)

1. Il sistema di istruzione e formazione è obbligatorio e pubblico.
2. E' finalizzato alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto delle differenze e dell'identità di ciascuno secondo i principi sanciti dalla Costituzione. Lo Stato assicura a tutti pari opportunità anche intervenendo a sostegno del reddito e migliorando la qualità sociale delle famiglie perché a scuola ciascuno possa raggiungere un livello culturale, possa sviluppare le conoscenze, affinare le capacità coerentemente con le attitudini personali, necessarie per inserirsi nella vita sociale, lavorativa o di ulteriore studio.
3. L'istruzione si articola nella scuola dell'infanzia e nell'istruzione primaria e istruzione secondaria.
4. La formazione si attua all'interno dell'obbligo scolastico.
5. L'obbligo scolastico termina al sedicesimo anno di età.

ART. 2.

(Scuola dell'infanzia).

1. La scuola dell'infanzia concorre alla formazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini di età compresa tra zero e cinque anni, promuovendone le potenzialità di autonomia, conoscenza, creatività. L'anno finale nella scuola dell'infanzia è obbligatorio. Tale obbligo dovrà necessariamente produrre la riqualificazione degli asili nido statali già esistenti e l'istituzione di nuove scuole statali su tutto il territorio nazionale in numero sufficiente da garantire il diritto di accesso a tutti.

ART. 3.

(Disposizioni relative al ciclo primario).

1. Il ciclo dell'istruzione primaria ha la durata di otto anni ed è caratterizzato da un percorso educativo lineare ed unitario; si raccorda da una lato alla scuola dell'infanzia e dall'altro al ciclo dell'istruzione secondaria.
2. I primi quattro anni, compresi nell'età fra i sei e i nove anni, costituiranno un ciclo unitario a tempo pieno, unitario nel progetto e nell'impianto educativo, con curricula unificanti che equilibrino obiettivi di socializzazione e di apprendimento e che siano occasione di esperienze educative globali.
3. Gli anni compresi tra i dieci e i tredici rappresenteranno una prima personalizzazione dei curricula e una prima affermazione di didattica individualizzata, obiettivi raggiungibili con una didattica di progetto e con classi aperte attraverso l'organizzazione della didattica di laboratorio.
4. L'ultimo anno dell'istruzione primaria è finalizzato al consolidamento dei saperi di base ed è caratterizzato, oltre che dalla presenza degli insegnamenti fondamentali, da alcuni moduli di orientamento che prevedano una varietà di proposte per consentire una scelta fondata sulla pari dignità delle opzioni culturali del ciclo secondario.
5. L'istruzione primaria si conclude con un esame di Stato.

ART. 4.

(Disposizioni relative al ciclo secondario).

1. L'istruzione secondaria ha la durata di cinque anni e si articola in un biennio unitario e successivamente nelle aree tecnico-scientifica, linguistico-letteraria, biologica-ambientale, artistico-musicale, delle scienze naturali-agrarie. Esso ha la funzione di consolidare, riorganizzare, accrescere ed approfondire le capacità critiche e le conoscenze disciplinari acquisite nel ciclo primario, di arricchire la formazione culturale, umana e civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione di responsabilità e nell'affinamento delle capacità sia conoscitive sia di orientamento necessarie per l'accesso all'istruzione superiore universitaria e non universitaria, per l'avvicinamento al mondo del lavoro e la sua conoscenza.
2. L'istruzione secondaria si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di « licei »; terminato il biennio e, conseguentemente, l'obbligo scolastico, il raggiungimento dell'obbligo formativo, per chi non prosegue gli studi secondari, si attua negli Istituti o nei centri di formazione professionale pubblici.
3. A conclusione del periodo dell'obbligo scolastico di cui al comma dell'articolo 1 è rilasciata una certificazione attestante il percorso didattico svolto e le competenze acquisite.
4. Negli ultimi tre anni, ferme restando le materie fondamentali e le materie di indirizzo, esercitazioni pratiche, esperienze lavorative, formative e stages possono essere realizzati anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà culturali, produttive, professionali e dei servizi.
5. La frequenza positiva di qualsiasi segmento del ciclo secondario, annuale o modulare e la frequenza positiva di segmenti della formazione professionale possono essere presi in considerazione e fatti valere per l'ingresso nell'istruzione ed il passaggio da un'area all'altra.
6. Al termine del ciclo secondario, gli studenti sostengono l'esame di Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425 che assume la denominazione dell'area e dell'indirizzo.
7. La formazione superiore non universitaria è disciplinata a norma dell'articolo 205 del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e degli articoli 138 e 143 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
8. Le istituzioni scolastiche attivano iniziative di formazione degli adulti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

ART. 5

(Attuazione progressiva del nuovo sistema di istruzione).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento per l'approvazione un piano di progressiva attuazione delle disposizioni della medesima, comprensivo di un progetto generale di riqualificazione professionale del personale docente a fronte delle innovazioni metodologiche e programmatiche introdotte.
2. Il piano di cui al comma 1 indica, tempi e modalità di emanazione dei provvedimenti di cui al comma 4.
3. L'effettiva attuazione della presente legge è verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla sua data di entrata in vigore, sulla base di una apposita relazione presentata dal Ministro della pubblica istruzione.
4. Il personale docente in servizio al momento in cui è data attuazione alle disposizioni della presente legge ha diritto al mantenimento della sede fino alla sua definitiva assegnazione, che si realizza tenendo conto in via prioritaria delle richieste, degli interessi, dei titoli e delle professionalità di ciascuno.

Diritti

Non tutti i colleghi sono a conoscenza che ai sensi dell'art. 18 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997 n. 135 si ha diritto al rimborso del patrocinio a seguito di sentenza definitiva dalla quale risulti l'innocenza in relazione al fatto contestato.



ON. CARLO GIOVANARDI

**TESTO ALTERNATIVO
DEL RELATORE DI MINORANZA**
presentato alla Presidenza il 22 luglio 1999
ART. 1
(Principi generali)

- L'educazione, quale processo di maturazione della persona umana, concorre a determinare lo sviluppo civile del Paese.
- L'istruzione e la formazione in quanto mezzi indirizzati all'educazione, sono fattori primari e decisivi della crescita individuale e sociale dell'uomo e della donna, posti in una condizione di pari opportunità.
- L'istruzione e la formazione sono, pertanto, considerate fra le principali priorità politiche nazionali e vengono esplicitate nel rispetto del diritto-dovere delle famiglie ad educare i figli ed in funzione dei bisogni e delle attese dei soggetti a cui sono rivolte.
- I prerequisiti istituzionali indispensabili al raggiungimento delle finalità previste nei commi precedenti, sono da un lato l'autonomia accordata ad ogni unità operativa del sistema educativo preposto all'istruzione e alla formazione e, da un altro lato, l'apprestamento sia di un sistema scolastico pubblico integrato, comprensivo delle scuole statali e delle scuole non statali, sia di un sistema nazionale della formazione professionale, comprensivo degli istituti, dei centri e delle agenzie statali e non statali.
- Il sistema scolastico pubblico integrato garantisce ad ogni allievo e ad ogni allieva, qualunque sia la loro provenienza e sulla base di uguali opportunità di partenza, una proposta educativa volta:
 - all'accrescimento della personalità;
 - all'istruzione e alla formazione iniziali;
 - all'educazione permanente e ricorrente;
 - al sostegno dei soggetti in difficoltà;
 - all'inserimento nella società e nel mondo del lavoro;
 - all'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla vita democratica
- Il sistema scolastico pubblico integrato fornisce una solida cultura generale e una formazione professionale di base da completare e perfezionare in un tempo successivo, al termine del percorso scolastico.
- L'istruzione e la formazione iniziali trasmettono le conoscenze e incrementano le competenze necessarie per affrontare la vita attiva in tutte le sue espressioni.
- Il sistema scolastico pubblico integrato comprende la scuola dell'infanzia, la scuola elementare, la scuola media e la scuola secondaria superiore.
- La scolarità è ordinata in cicli per ognuno dei quali vengono apprestati piani di studio e programmi che sono introdotti innovati e consolidati con decreto legislativo. Essi sono così ripartiti: un ciclo per la scuola dell'infanzia, due cicli per la scuola elementare, un ciclo per la scuola media e due cicli per la scuola secondaria superiore.
- I piani di studio riportano le discipline e le attività e segnalano il quadro orario minimo e massimo. I programmi definiscono per ciclo e per disciplina gli obiettivi e i contenuti di apprendimento-insegnamento e gli strumenti di verifica e di valutazione. I programmi costituiscono il riferimento nazionale all'interno del quale i docenti, singolarmente e collegialmente, ricavano i percorsi del loro insegnamento facendosi carico dei ritmi di apprendimento degli allievi e delle allieve.
- I piani di studio e i programmi possono essere modificati dai collegi dei docenti, sulla scorta di criteri impartiti dal Ministro della Pubblica Istruzione, nell'intento di renderli adeguati alle situazioni e alle istanze della comunità locale e della comunità educativa.
- La durata dell'istruzione e della formazione obbligatoria è prolungata a complessivi dieci anni, a partire dal sesto anno di età.
- L'obbligo di istruzione e di formazione si assolve con la frequenza positiva della scuola elementare e della scuola media e con la frequenza successiva:
 - o dei primi due anni della scuola secondaria superiore;
 - o dei primi due anni della formazione professionale di primo livello.
- L'obbligo di formazione professionale, per coloro che interrompono gli studi nel sistema scolastico dopo il sesto anno di età, prosegue per altri due anni dopo l'obbligo di istruzione e di formazione e si può assolvere con la frequenza:
 - o degli ultimi due anni della formazione professionale di primo
 - o dei corsi di due anni organizzati in condizione di apprendistato.
- E prosciolto dall'obbligo di istruzione e di formazione chi abbia frequentato per almeno dieci anni le scuole e i corsi di cui al comma 10 del presente articolo ed è prosciolto dall'obbligo di formazione professionale chi abbia frequentato le agenzie, i centri o i corsi di cui al comma 14 del presente articolo, per almeno due anni.
- Il sistema scolastico pubblico integrato assume e conserva un carattere nazionale sia per difendere l'omogeneità delle finalità generali, sia per radicare il valore dell'identità storico-culturale del Paese.
- Nella organizzazione del sistema scolastico è applicata una flessibilità, al fine di realizzare obiettivi specifici di istruzione e di formazione, che siano:
 - aderenti al contesto locale, anche in riferimento a possibili sbocchi occupazionali;
 - facilitanti il congiungimento delle azioni della scuola con quelle di competenza di altri organi territoriali;
 - convenienti per la formulazione della progettualità di istituto che valorizzi la ricerca e la programmazione educative e didattiche.
- Nell'ambito delle finalità generali è auspicata una duttilità ordinamentale e curricolare che agevoli le istanze di personalizzazione degli interventi.
- L'educazione permanente e ricorrente rientra nelle attribuzioni del sistema scolastico pubblico integrato e si propone di aggiornare i saperi pregressi, di assecondare l'adattamento ai cambiamenti economici e sociali, di validare le cognizioni acquisite.
- L'integrazione sociale e scolastica degli handicappati e degli svantaggiati è promossa secondo tempi e con modalità adeguati a ciascun caso. A tale scopo collaborano le istituzioni di assistenza e sanità.

ART. 2.
(Disposizioni relative alla scuola dell'infanzia).

- La scuola dell'infanzia, la cui frequenza è facoltativa e gratuita, concorre all'istruzione e alla formazione delle alunne e degli alunni favorendo lo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa fra i tre e i sei anni, promuovendone le potenzialità di autonomia, di conoscenza e di creatività e assicurando una effettiva eguaglianza delle opportunità educative anche attraverso interventi volti a ridurre ogni forma di svantaggio iniziale.
- La scuola dell'infanzia, in stretta collaborazione con i genitori, realizza i necessari collegamenti da un lato con il sistema dei servizi dell'infanzia e dall'altro lato con il primo anno della scuola elementare, e si propone la realizzazione di attività volte all'educazione, morale, linguistica, estetica, ambientale, motoria, nel rispetto delle peculiarità psicofisiche di ciascuno e secondo i canoni della creatività e della ludicità.
- La possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia è generalizzata e garantita per tutti anche attraverso la compiuta attuazione degli orientamenti programmatici e l'ammmodernamento degli ordinamenti.

ART. 3.
(Disposizioni relative alla scuola elementare e alla scuola media).

- La scuola elementare, che ha per compito la prima alfabetizzazione culturale degli alunni e delle alunne, si costituisce intenzionalmente in un ambiente educativo di apprendimento contribuendo, d'intesa con i genitori, allo sviluppo della personalità dei bambini e delle bambine, concorrendo anche alla istruzione e promozione dell'uomo e del cittadino, rimuovendo gli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza della persona umana, ponendo le premesse al diritto-dovere di partecipare alla vita sociale.
- La scuola elementare ha la durata di cinque anni e incomincia al sesto anno di età. Essa contribuisce in ragione delle sue specifiche finalità educative, di cui al comma precedente, mediante momenti di raccordo pedagogico curricolare e organizzativo con la scuola dell'infanzia e con la scuola media, a promuovere la continuità e l'unitarietà del processo di istruzione e di formazione.
- Fine del primo biennio e del secondo triennio è l'acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze e della abilità di base, nonché l'apprendimento di nuovi mezzi espressivi atti ad ampliare la propria dimensione relazionale.
- Nella scuola elementare si applicano gli ordinamenti e i programmi vigenti, che possono essere modificati sulla base delle rilevazioni e dei suggerimenti espressi dalla maggioranza delle unità scolastiche, sentite le Commissioni parlamentari competenti.
- L'istruzione e la formazione obbligatorie sono impartite, dopo la scuola elementare e per un arco di tempo triennale, nella scuola media, la quale, in collaborazione con le famiglie, oltre a concorrere all'educazione dell'uomo e del cittadino, favorisce la scoperta della vocazione degli alunni e delle alunne in ordine alla scelta dell'attività successiva.



ON. VALENTINA APREA

**TESTO ALTERNATIVO
DEL RELATORE DI MINORANZA**
presentato alla Presidenza il 22 luglio 1999
ARTICOLO 1.
(Sistema scolastico e sistema dell'istruzione professionale).

- Il sistema scolastico e il sistema dell'istruzione professionale sono servizi di preminente interesse nazionale finalizzati alla crescita e alla valorizzazione della personalità, della cultura e della professionalità di ogni cittadino ed allo sviluppo dell'autonomia di giudizio e della capacità di analisi critica, anche come premessa indispensabile per lo sviluppo della coscienza democratica e di libertà.
- I servizi di istruzione e formazione possono essere assicurati da enti o strutture di natura pubblica o privata in condizioni di pari dignità e nel rispetto delle norme generali sull'istruzione dettate dalla Repubblica.
- È riconosciuto agli studenti, se maggiorenni, ovvero ai genitori o a chi ne fa le veci, il diritto di scegliere liberamente l'istituzione scolastica ed educativa che soddisfa meglio le loro aspirazioni educative, nel rispetto dei valori fondamentali della Costituzione.
- Il sistema scolastico ed il sistema dell'istruzione professionale sono articolati nel modo seguente:
 - scuola dell'infanzia, della durata di tre anni;
 - scuola di primo grado, della durata di quattro anni;
 - scuola di secondo grado, della durata di quattro anni;
 - scuola di terzo grado, della durata di quattro anni;
 - istruzione professionale e artigiana regionale;
 - apprendistato;
 - istruzione universitaria;
 - formazione permanente.
- A decorrere dal secondo biennio della scuola di secondo grado è possibile utilizzare moduli di istruzione professionale e artigiana regionale previo convenzionamento con i soggetti formatori.
- A decorrere dal terzo anno dell'istruzione professionale è possibile raccordare i percorsi formativi con l'apprendistato.
- L'obbligo scolastico ha la durata di dieci anni a partire dal sesto anno di età e si articola nella frequenza della scuola di primo e di secondo grado e dei primi due anni della scuola di terzo grado o dell'istruzione professionale.
- L'obbligo scolastico si intende assolto con la semplice frequenza decennale indipendentemente dalle progressioni nelle classi di studio o di formazione.
- L'obbligo di frequenza di attività formative e fino al compimento del diciottesimo anno di età si realizza secondo le disposizioni sull'obbligo di frequenza delle attività formative di cui all'articolo 68 della legge n. 17 maggio 1999, n. 144.
- La scuola dell'infanzia è facoltativa.
- L'istruzione dell'obbligo è gratuita per tutti, indipendentemente dalla natura dell'ente gestore della scuola frequentata. Lo Stato, d'intesa con le regioni e gli enti locali, promuove interventi diretti a garantire la frequenza della scuola dell'obbligo con provvidenze mirate ad alleviare situazioni di disagio personale, familiare e socio-economico.
- I corsi della scuola di terzo grado e quelli di istruzione professionale si concludono rispettivamente con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale.
- Alle persone con handicap è garantita la frequenza dei corsi di studio di ogni ordine e grado e di quelli della formazione professionale, indipendentemente dalla natura dell'ente gestore, al fine di favorirne lo sviluppo e le potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione e nelle relazioni, per un pieno inserimento nella società e nel mondo del lavoro, anche ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

ARTICOLO 2.
(Scuola dell'infanzia).

- La scuola dell'infanzia, in costante sostegno e proseguimento dell'azione educativa dei genitori e nel rispetto del loro progetto educativo, ha il compito di creare le condizioni per il migliore sviluppo affettivo, sociale e cognitivo e per la manifestazione delle capacità creative dei bambini in età compresa fra i tre e i sei anni, con particolare attenzione alla compensazione degli svantaggi iniziali.
- La Repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta formativa di cui al comma 1 nell'ambito del sistema scolastico integrato.
- La scuola dell'infanzia si raccorda da un lato con i sistemi dei servizi all'infanzia, dall'altro con il primo anno della scuola di primo grado.

ARTICOLO 3.
(Scuola di primo e di secondo grado).

- La scuola di primo grado, che assume il nome di scuola primaria, si articola in un quadriennio che va dal sesto al decimo anno di età.
- La scuola di primo grado ha la funzione di assicurare ai fanciulli il raggiungimento di quei traguardi che valorizzano la primarietà dell'esperienza formativa, cognitiva ed affettiva attraverso sia l'acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze di base, che l'apprendimento di nuovi mezzi espressivi atti ad ampliare la dimensione relazionale degli alunni.
- La scuola di secondo grado, che assume il nome di scuola secondaria, ha la durata di quattro anni e va, di norma, dal decimo al quattordicesimo anno di età; la scuola di secondo grado si articola in un primo biennio dedicato al consolidamento dell'istruzione di base attraverso gli apprendimenti disciplinari e in un secondo biennio con possibilità di utilizzare moduli della istruzione professionale e artigiana regionale anche tramite convenzione tra i vari soggetti formatori pubblici e privati. Nell'intero quadriennio deve essere previsto l'insegnamento di almeno una lingua straniera.
- L'obiettivo della scuola di secondo grado è la conquista di un primo livello di secondarietà attraverso la crescita di autonome capacità di studio, di elaborazione e di scelta coerenti con l'età degli alunni, mediante il passaggio dalle aree tematiche alle discipline.
- L'ultimo anno della scuola secondaria è finalizzato al consolidamento dei saperi ed è caratterizzato, oltre che dalla presenza di insegnamenti fondamentali, da un'attività sistematica ed intenzionale di orientamento scolastico che permetta agli studenti di valutare le proprie attitudini e di conoscere le diverse possibilità offerte sia dalla scuola che dall'istruzione professionale.
- A conclusione della scuola secondaria il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, formula per ciascun allievo un giudizio che deve contenere una motivata ed articolata valutazione delle conoscenze, capacità e competenze acquisite, che serva come base per un inserimento mirato nel successivo ordine di studi.
- La scuola secondaria si conclude con un esame di Stato.

ARTICOLO 4.
(Scuola di terzo grado e sistema dell'istruzione professionale).

- La scuola di terzo grado, che assume il nome di liceo, ha la durata di quattro anni e va, di norma, dal quattordicesimo al diciottesimo anno di età.
- Essa comprende le aree classica, umanistica, tecnica ed artistica. Ciascuna area è ripartita in indirizzi che, in prima applicazione, saranno in numero inferiore a quelli previsti dall'attuale ordinamento. Al fine di favorire capacità di studio e approfondimento, ogni indirizzo è caratterizzato da un nucleo di discipline omogenee prevalente anche in termini di orario curricolare nazionale. Il liceo ha il compito di assicurare, in funzione dell'indirizzo prescelto, la maturazione culturale degli studenti e l'acquisizione delle indispensabili conoscenze specialistiche a partire dal consolidamento e dall'ampliamento delle competenze già possedute.
- L'istruzione professionale e artigiana si consegue nelle strutture di formazione professionale accreditate dalle regioni ai sensi dell'articolo 17 della legge 196/97. Essa prevede percorsi formativi che garantiscono l'acquisizione di competenze di base ad impostazione generale e di competenze orientate a specifici settori professionali.
- Nei primi due anni è garantita la possibilità di passare da un indirizzo ad un altro della scuola di terzo grado e dai licei al canale dell'istruzione professionale e viceversa. I passaggi tra i vari percorsi attivati sia dalle scuole che dall'istruzione regionale o, infine, dall'apprendistato, sono possibili attraverso la documentazione di crediti formativi certificati e a giudizio dei consigli di classe o di analoghi consigli competenti per l'istruzione regionale o per l'apprendistato. Per sostenere tale possibilità le scuole secondarie e i centri di istruzione professionale, in cui gli alunni si trasferiscono, attivano apposite iniziative didattiche finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta. Al termine di ogni segmento del percorso scolastico o professionale regionale, oltre che al termine del periodo di apprendistato è prevista una certificazione professionale, espressa in crediti formativi, che attesta le competenze acquisite.



(continuazione dalla quarta pagina)

2. Con l'inizio del secondo ciclo vengono introdotti gli insegnamenti delle seguenti discipline: Latino, Chimica, Fisica, Applicazioni tecniche.
3. Gli insegnamenti di Lingua e Letteratura italiana, Storia, Geografia e Latino sono assegnati ad un unico docente per ogni classe. L'insegnamento della Matematica e della Fisica viene, di norma, distinto da quello delle Scienze e della Chimica, e, pertanto, assegnato a docenti diversi.
4. Per l'attività di orientamento deve essere destinata una parte dell'orario delle attività didattiche.

ARTICOLO 15.

1. La scuola di base si conclude con un esame di idoneità al biennio successivo.
2. A conclusione dell'esame, la commissione, unitamente al giudizio di idoneità, deve formulare una indicazione orientativa, non vincolante, per la scelta dell'area e dell'indirizzo.

ARTICOLO 16.

1. L'alunno che presenta lievi minorazioni psichiche, carenze dell'intelligenza o aspetti caratteriali tali da non compromettere il rendimento scolastico, è ammesso a frequentare la classe comune.
2. Sono previste invece, e di regola nello stesso edificio o in "scuole polo", strutture particolarmente idonee fornite delle adeguate attrezzature, per alunni minorati psichici riconosciuti gravi.
3. Delle strutture di cui al comma 2 possono usufruire non meno di quattro e non più di otto alunni. In esse gli insegnanti specializzati sono stabilmente affiancati da un gruppo medico-psico-pedagogico, ed i programmi devono avere la massima flessibilità in modo da rispondere alle necessità ed alle esigenze degli alunni e risultare adeguati ai loro ritmi di apprendimento.
4. Per alunni non vedenti e non udenti sono previsti istituti specializzati.

**CAPO III
ELEVAZIONE DELL'OBBLIGO
DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE**

ARTICOLO 17

1. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 l'istruzione obbligatoria ha la durata di complessivi dieci anni ed è gratuita.
2. L'obbligo di istruzione si completa mediante la frequenza, con esito positivo, dei primi due anni di scuola secondaria superiore o di due anni di scuola superiore del lavoro.
3. E comunque prosciolto dall'obbligo chi dimostri di avere osservato per almeno dieci anni le norme sull'istruzione o abbia comunque compiuto il sedicesimo anno di età.
4. Agli studenti che hanno assolto l'obbligo di istruzione ai sensi del comma 2 è rilasciato un apposito certificato.
5. Agli studenti prosciolti dall'obbligo di istruzione ai sensi del comma 3 è rilasciata apposita attestazione.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di riconoscimento del valore del certificato di cui al comma 4 sono disciplinate nell'ambito della normativa sul collocamento per l'accesso ai pubblici concorsi e dai contratti collettivi di lavoro.
7. I giovani che, a causa di ritardi, abbandoni, interruzioni o gravi difficoltà, non riescono a portare a termine regolarmente i corsi della scuola di base possono assolvere gli ultimi due anni dell'obbligo scolastico anche nell'ambito dei corsi biennali di formazione professionale regionale conformi alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, da realizzare presso le strutture di formazione professionale regionale convenzionate con le istituzioni scolastiche del territorio e comunque nel rispetto di livelli di qualità formativi definiti dallo Stato.

**CAPO IV
SCUOLA SUPERIORE
DEL LAVORO**

ARTICOLO 18.

1. Nell'ordinamento scolastico italiano è istituita la scuola superiore del lavoro.
1. La scuola superiore del lavoro costituisce un ultimo ciclo dell'obbligo scolastico e garantisce la graduale integrazione tra il momento educativo e l'esperienza del lavoro. Tale ciclo opera per completare la formazione del cittadino quale protagonista del mondo produttivo in quanto elemento di progresso civile e sociale della Nazione.

ARTICOLO 20.

1. Alla scuola superiore del lavoro si può accedere dopo aver conseguito il positivo giudizio di valutazione e superato l'esame di idoneità al termine della Scuola di base.
2. Il corso di studio della scuola superiore del lavoro ha durata biennale.

ARTICOLO 21.

1. Le discipline d'insegnamento della scuola superiore del lavoro sono le seguenti:
a) approfondimento della struttura della lingua italiana;
b) due lingue straniere;
c) elementi di matematica applicata;
d) storia delle civiltà contemporanee;
e) nozioni di diritto pubblico;
f) elementi di geografia e di economia;
g) nozioni di scienze della comunicazione;
h) approfondimento della cultura e delle tradizioni locali;
i) attività ginnico-sportiva;
l) nozioni teoriche sulle tematiche del lavoro.
2. Gli insegnamenti di cui al comma 1 possono essere integrati con altre discipline in relazione alle specifiche esigenze territoriali e dei singoli corsi.

ARTICOLO 22.

1. Ad integrazione dell'apprendimento teorico gli alunni debbono svolgere un periodo di apprendimento da effettuarsi a tempo parziale presso imprenditori pubblici o privati, nonché in aziende familiari nei settori dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e dei servizi.
2. Nell'impossibilità di collocamento nelle strutture economiche locali, lo Stato o gli enti pubblici territoriali debbono garantire comunque la utilizzazione degli studenti in lavori di pubblica utilità con particolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, nonché delle risorse territoriali.
3. Agli alunni è rilasciato un libretto personale nel quale saranno riportate le annotazioni valutative sia da parte degli insegnanti delle discipline teoriche che del datore di lavoro presso il quale essi svolgono il periodo di apprendimento.
4. Ai fini previdenziali ed assistenziali valgono le norme vigenti sulla tutela del lavoro. I relativi contributi sono a totale carico dello Stato.

ARTICOLO 23.

1. L'orario di insegnamento, sia per le discipline teoriche che per le attività di lavoro, è flessibile.
2. Per quanto riguarda le discipline teoriche esso è costituito da un minimo di dieci ore settimanali, distribuite in non meno di due giorni nell'arco della settimana, ad un massimo di venti ore settimanali ripartite in quattro giorni.
3. A seconda delle esigenze del corso l'orario può essere antimeridiano, pomeridiano o flessibile.
4. Per gli insegnamenti teorici ogni classe non può essere costituita da meno di dieci o da più di venti allievi.
5. L'orario di lavoro può variare da un minimo di dieci ore settimanali ad un massimo di ventiquattro ore. Il lavoro può essere distribuito nell'arco della settimana in relazione alle esigenze dell'azienda.
6. L'orario complessivo degli impegni scuola-lavoro non deve comunque superare le trenta ore settimanali.

ARTICOLO 24.

1. La frequenza della scuola superiore del lavoro è gratuita ed obbligatoria e non deve comunque risultare inferiore ai due terzi dell'orario complessivo annuale del corso, sia per la parte teorica che per l'esperienza di lavoro, senza possibilità di compensazione.

ARTICOLO 25.

1. Gli alunni affetti da minorazioni psichiche di lieve entità sono inseriti nelle classi normali. Per gli alunni portatori di minorazioni più gravi sono previste scuole polo particolarmente idonee e i docenti sono coadiuvati da docenti di sostegno e da un gruppo medico-psico-pedagogico con funzioni di consulenza.
2. Gli alunni non vedenti, sordi e sordomuti sono avviati a centri educativi specialistici presso i quali sono utilizzati docenti abilitati per la materia d'insegnamento e in possesso dei relativi titoli di specializzazione.
3. Presso i centri di cui al comma 2 funzionano laboratori di attività pratiche di lavoro particolarmente congeniali al tipo di minorazione.

ARTICOLO 26.

1. L'anno scolastico deve essere articolato tenendo conto delle caratteristiche del corso e delle esigenze delle aziende.

ARTICOLO 27.

1. Le scuole superiori del lavoro devono essere istituite in ogni distretto scolastico in numero tale da soddisfare le esigenze della popolazione scolastica interessata ed in relazione alle caratteristiche socio-economiche del territorio.

ARTICOLO 28.

1. Al termine del biennio gli alunni sono sottoposti ad un esame teorico-pratico di verifica.
2. A coloro che superano tale prova è rilasciato un attestato di qualifica professionale valido ad ogni fine legale esclusa la iscrizione alle università o ad istituti universitari.
3. A coloro che non superano tale prova è rilasciato un attestato di assolvimento dell'obbligo scolastico.

**CAPO V
SCUOLA SUPERIORE**

ARTICOLO 29.

1. La scuola superiore costituisce il momento fondamentale nel processo di adeguamento dell'organismo scolastico alle esigenze della società nazionale e deve perciò corrispondere alle necessità di tutti.
2. La scuola superiore ha lo scopo di promuovere lo sviluppo culturale degli studenti e di

conferire loro gli apprendimenti necessari ai fini cui è diretta ciascuna delle sue differenziazioni, cioè al proseguimento universitario degli studi oppure alle diverse formazioni professionali.
3. La scuola superiore promuove la realizzazione di pari opportunità culturali, educative, formative e professionali per uomini e donne.

ARTICOLO 30.

1. Alla scuola superiore si può accedere dopo aver conseguito il positivo giudizio di valutazione al termine del secondo ciclo della scuola di base e superato un esame di idoneità.

ARTICOLO 31.

1. Il corso di studio della scuola superiore ha durata quinquennale ed è suddiviso in un biennio propedeutico di orientamento sede del prolungamento dell'obbligo d'istruzione, seguito da un corso triennale di indirizzo.
2. Il corso biennale è destinato a completare la cultura di base e a fornire gli strumenti conoscitivi per le successive scelte dello studente.
3. Il corso triennale è finalizzato allo sviluppo ulteriore e più approfondito della preparazione culturale comune nonché alla scelta di campi disciplinari di indirizzo e di settori di specializzazione.

ARTICOLO 32.

1. La scuola superiore si articola in un'area umanistico-scientifico-artistica e in un'area umanistico-tecnico-professionale.
2. L'area umanistico-scientifico-artistica è costituita da un liceo unico che si articola nei seguenti indirizzi:
a) classico;
b) scientifico;
c) pedagogico;
d) artistico;
e) musicale.
3. L'area umanistico-tecnico-professionale è costituita da un istituto tecnico che si articola nei seguenti indirizzi fondamentali:
a) economico;
b) linguistico;
c) professionale;
d) tecnologico.
4. Ciascun indirizzo di istituto tecnico può articolarsi in diversi rami di specializzazione.
5. Il passaggio dall'una all'altra area di studio, nell'ambito della stessa area, da un indirizzo ad un altro, è consentito a seguito di esami integrativi.

ARTICOLO 33.

1. Il liceo unico si propone il compito prioritario della formazione intellettuale, morale, sociale e civica dei giovani, nell'armonia delle componenti fisico-psichiche che costituiscono l'unità dello spirito. Esso si configura soprattutto come propedeutico agli studi nelle facoltà universitarie alle quali i giovani che lo abbiano favorevolmente concluso sono ammessi in rapporto all'indirizzo scolastico seguito.

ARTICOLO 34.

1. In ogni distretto scolastico è istituito almeno un liceo unico.

ARTICOLO 35.

1. Ogni liceo è costituito da un massimo di cinque corsi completi o, comunque, da non più di 25 classi. Ogni classe non può essere costituita da più di 23 alunni.
2. Il superamento del numero di 25 classi complessive comporta l'automatica istituzione di un nuovo liceo nell'ambito del distretto. Tale provvedimento è adottato dall'ufficio scolastico territoriale di competenza.

ARTICOLO 36.

1. Il liceo unico si struttura in un'area didattica comune che si completa e si differenzia con un gruppo di materie specifiche per ogni indirizzo.
2. Le materie dell'area didattica comune sono costituite da insegnamenti fondamentali per una approfondita preparazione culturale. Esse sono: lingua e letteratura, italiano, latino, storia, lingua straniera, diritto-economia, matematica, educazione fisica. In relazione alle esigenze di progettazione complessiva dei singoli piani di studio possono essere differenziati i programmi e gli orari di matematica.
3. Nel corso biennale iniziale della scuola secondaria superiore viene prevista l'attività di orientamento, la cui organizzazione è di competenza del consiglio di amministrazione.
4. Le materie che l'alunno deve scegliere per ciascun indirizzo sono:
a) indirizzo classico: filosofia, geografia, scienze e storia dell'arte;
b) indirizzo scientifico: filosofia, geografia, discipline scientifiche sperimentali; disegno e storia dell'arte;
c) indirizzo pedagogico: pedagogia e filosofia, psicologia, didattica, disegno, musica e diritto pubblico con elementi di legislazione scolastica;
d) indirizzo musicale: armonia ed analisi, storia ed estetica musicale, musica d'insieme ed esercitazioni orchestrali, strumento principale, strumento complementare.
e) indirizzo artistico: anatomia artistica, storia dell'arte, discipline geometriche e architettoniche, discipline pittoriche, discipline plastiche e diritto pubblico con elementi di legislazione sulla tutela dei beni culturali.
5. La distribuzione degli orari, sia per gli insegnamenti comuni sia per quelli elettivi, viene fissata dalla commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione a norma dell'articolo 45 della presente legge. In tale distribuzione si tiene conto, data l'articolazione del corso liceale in cinque anni, dell'opportunità di dedicare un tempo maggiore agli insegnamenti comuni nei primi due anni, mentre si intensifica, negli ultimi tre anni, lo studio degli insegna-

menti elettivi.

ARTICOLO 37.

1. L'istituto tecnico, oltre che tendere alla formazione intellettuale, morale sociale e civica, fornisce una preparazione alle professioni tecnico-economiche e consente la possibilità di proseguire gli studi universitari a norma e con le modalità previste dall'articolo 44 della presente legge.

ARTICOLO 38.

1. In ogni distretto scolastico è istituito almeno un istituto tecnico.

ARTICOLO 39.

1. Nessun istituto tecnico può comprendere più di 25 classi. Tale limite può essere portato fino a 30 classi quando nel medesimo distretto o in un distretto contiguo della stessa provincia non esista altro istituto tecnico dello stesso indirizzo.
2. Nessuna classe di istituto tecnico può comprendere più di 23 alunni.

ARTICOLO 40.

1. L'istituto tecnico si struttura attraverso un'area didattica comune ed una serie di specifici indirizzi che ne qualificano la formazione tecnico-professionale.
2. Dell'area comune fanno parte le seguenti discipline che ne definiscono l'aspetto umanistico: lingua e letteratura italiana, storia, geografia, lingua straniera, matematica, educazione fisica.
3. Le materie caratterizzanti, specifici indirizzi sono definiti dalla commissione prevista dall'articolo 45.

ARTICOLO 41.

1. Per gli alunni della scuola superiore che frequentano l'area umanistico-scientifico-artistica e quella umanistico-tecnico-professionale è obbligatorio, per tutti i cinque anni di corso, lo studio di almeno una lingua straniera.
2. Per gli alunni dell'indirizzo linguistico è obbligatorio, per tutti i cinque anni di corso, lo studio di tre lingue straniere.

ARTICOLO 42.

1. Per gli alunni della scuola superiore l'insegnamento della religione è facoltativo ed è regolato dalle norme dei patti bilaterali fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica.

ARTICOLO 43.

1. L'integrazione degli studenti portatori di handicap nella scuola superiore avviene a norma della legge 5, febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 44.

1. Al termine di qualsiasi ciclo quinquennale della scuola superiore lo studente deve sostenere un esame di Stato.
2. Lo svolgimento dell'esame di Stato è disciplinato con apposita normativa.

**CAPO VI
NORME TRANSITORIE
E FINALI**

ARTICOLO 45.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, costituisce una commissione formata da docenti in servizio che hanno insegnato per almeno dieci anni nelle scuole secondarie di secondo grado o nelle università, nonché da professionisti indicati dai rispettivi collegi nazionali per quanto si riferisce all'area umanistico-tecnico-professionale.
2. La commissione di cui al comma 1, che si suddivide temporaneamente in più sottocommissioni, determina: professionisti indicati dai rispettivi collegi nazionali per quanto si riferisce all'area umanistico-tecnico-professionale.
3. La commissione di cui al comma 1, che si suddivide temporaneamente in più sottocommissioni, determina:
a) le materie di insegnamento caratterizzanti i vari indirizzi e specializzazioni, ad esclusione di quelle già determinate dagli articoli 36 e 40;
b) i programmi di insegnamento;
c) le ore settimanali di lezione per ciascuna materia;
d) l'eventuale raggruppamento di materie e la formazione delle cattedre;
e) la composizione delle nuove classi di abilitazione e di concorso

ARTICOLO 46.

1. La presente legge entra in vigore a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Con proprie ordinanze il Ministro della pubblica istruzione fissa le modalità per il passaggio di precedenza al nuovo ordinamento.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le leggi esistenti in materia e cessano di avere efficacia i regolamenti incompatibili con la presente legge.

ARTICOLO 47.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 1050 miliardi per il triennio 2000-2002, di cui lire 150 miliardi per il 2000, lire 350 miliardi per il 2001 e lire ~50 miliardi per il 2002, si provvede mediante un piano di investimento straordinario previsto nelle leggi finanziarie degli stessi anni.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



(continuazione dalla quinta pagina)

5. Ai fini del rilascio della qualifica professionale, sia le scuole secondarie che i centri e le agenzie aderenti al sistema di formazione professionale di competenza regionale, per essere riconosciute come sedi per la frequenza delle attività formative, devono richiedere ed ottenere l'accreditamento ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
6. Gli attuali istituti professionali di Stato sono trasferiti alla competenza regionale secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione d'intesa con la conferenza Stato-Regioni, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro della pubblica istruzione, in base agli accertamenti dell'Agenzia nazionale per la valutazione, accredita con proprio decreto, gli istituti regionali di istruzione professionale e artigiana come sedi per l'adempimento dell'ultimo biennio dell'obbligo.
7. Ogni anno entro il 30 settembre la Conferenza Stato-Regioni riferisce al Parlamento, sulla frequenza, l'andamento ed i risultati in termini di accesso al mondo del lavoro disaggregati per Regioni, dei corsi di istruzione professionale e artigiana e formazione tecnica superiore.
8. Corsi d'istruzione e formazione per adulti, anche nel quadro dell'attuazione di indirizzi comunitari o di accordi con gli enti locali, sono organizzati presso le istituzioni scolastiche di ogni grado e centri formazione professionale. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione provvede, mediante regolamento da adottare a norma dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a disciplinare la formazione permanente secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare i requisiti minimi necessari affinché le singole scuole o consorzi di scuole siano accreditate per l'avvio di corsi di istruzione e formazione per adulti;
b) impiegare un numero adeguato di personale docente per il quale deve essere previsto un progetto generale di riqualificazione
c) adottare sistemi di verifica costanti della qualità dei corsi di formazione permanente.

ARTICOLO 5.

(Attuazione progressiva dei nuovi ordini scolastici e dell'istruzione professionale).
1. All'attuazione della presente legge, per la parte di competenza del Ministero della pubblica istruzione, si provvede, ai sensi del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, mediante regolamento da adottare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; per la parte di competenza delle regioni, mediante un accordo quadro tra il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
2. Ai fini della riqualificazione del personale docente e della valorizzazione delle specifiche professionalità, nonché della loro eventuale riconversione, è istituita l'Agenzia Nazionale per la Formazione e l'Aggiornamento dei docenti (ANFAD), con autonomia amministrativa e personalità giuridica. Con il regolamento di cui al comma 1, sono definiti gli organi, le risorse e le strutture dell'Agenzia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) garanzia di alta qualità e professionalità dei responsabili e delle metodologie;
b) partecipazione di Università ed ordini professionali e di una rappresentanza maggioritaria di organi governativi.
3. Dalla data di attuazione del regolamento di cui al comma 1, sono abrogate le norme relative alla istituzione e al funzionamento degli IRRSAE, Istituti regionali per alla ricerca educativa.
4. Ai sensi del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche e integrazioni, il comitato di settore per il comparto della scuola emana una direttiva ai fini della stipula di un contratto nazionale nelle materie riguardanti la condizione e l'organizzazione del lavoro del personale della scuola direttamente coinvolto nell'attuazione delle disposizioni della presente legge.



(continuazione dalla quinta pagina)

6. Lo scopo della scuola media è la crescita di capacità autonome di studio, di attitudini alla interazione sociale, di potestà a formulare giudizi critici, di idoneità a compiere scelte corrispondenti all'età degli alunni e delle alunne. Tale scopo si persegue anche attraverso il graduale passaggio dagli ambiti curriculari, propri della scuola elementare, alle conoscenze disciplinari.

7. In particolare l'ultimo anno della scuola media è finalizzato:

- a) al consolidamento dei saperi di base;
- b) alla esplicazione di insegnamenti-apprendimenti fondamentali;
- c) all'attività sistematica di orientamento che prevede una varietà di iniziative ordinarie e informative che consentono opzioni congrue alle inclinazioni di ciascuno discente.

8. In questa prospettiva la scuola media sarà oggetto di una revisione strutturale e curricolare al fine:

- a) di potenziarla sotto i profili della formatività e della orientatività;
- b) di raccorlarla armonicamente con i cicli precedenti e susseguenti, secondo il principio della continuità ed avendo cura di esaltarne la peculiarità educativa anche mediante il superamento, per quanto è possibile, della ripetizione, sintetica e analitica, di insegnamenti impartiti in altri cicli;
- c) di rafforzarla nell'insegnamento-apprendimento delle lingue straniere e di altri linguaggi sacrificati;
- d) di renderla efficace nelle iniziative contro la dispersione e l'insuccesso scolastico;
- e) di impegnarla in compiti nuovi relativi alla rimotivazione allo studio e all'offerta di nuove opportunità di apprendimento per coloro che si trovano in difficoltà o in ritardo di carriera.

ART. 4.

(Disposizioni relative alla scuola secondaria superiore).

1. La scuola secondaria superiore si propone, in accordo con i genitori, il fine di garantire esperienze relazionali e sociali significative per la crescita degli allievi e delle allieve, di svolgere un orientamento che valorizzi e chiarifichi specifiche propensioni e attitudini; di maturare una identità personale in grado di consentire agli studenti e alle studentesse di interagire criticamente con l'ambiente; di fornire a tutti i soggetti un aiuto per elaborare le proprie scelte valoriali e per proiettarle sul futuro, di assicurare agli adolescenti e alle adolescenti, una guida affinché si appropriino di criteri di analisi e di strumenti di giudizio.

2. La scuola secondaria superiore risponde alle attese delle alunne e degli alunni con una più qualificata funzione educativa e culturale che postula un innalzamento quantitativo e qualitativo del livello di istruzione e formazione generali e una offerta di preparazione professionale di base.

3. La scuola secondaria superiore è di norma quinquennale, ed è articolata in un numero limitato di indirizzi aventi una propria specificità di istruzione e di formazione e una propria peculiarità curricolare. Essa consente l'accesso:

- a) ai corsi di diploma di laurea dell'università;
 - b) ai corsi di formazione professionale superiori;
 - c) all'esercizio dell'attività lavorativa.
4. Per assecondare particolari richieste professionali ed artistiche e per soddisfare specifiche attese produttive presenti nel territorio, possono essere istituiti corsi di scuola secondaria superiore ad ordinamento speciale, differenziati per durata, orario, modalità didattiche e di tirocinio e titoli finali di studio.
5. L'orario settimanale delle lezioni della scuola secondaria superiore, varia da un minimo di 30 ore ad un massimo di 36 ore.
6. I corsi della scuola secondaria superiore si concludono con un esame di Stato. A conclusione di ogni anno di corso è rilasciato, a richiesta, un certificato attestante l'avvenuta frequenza e la valutazione dei risultati conseguiti in relazione al piano di studi svolto e avente valore di credito formativo.
7. Allo scopo di rendere possibile ai lavoratori la frequenza della scuola secondaria superiore, possono essere costituiti presso gli istituti corsi riservati ai lavoratori-studenti, con classi organizzate secondo orari e calendari flessibili.

8. I passaggi, da un corso di istruzione e formazione ad un altro, sono attuati in base ai seguenti criteri:

- a) il passaggio ad una classe superiore di diverso indirizzo è consentito agli alunni che abbiano conseguito la promozione nella classe immediatamente precedente del corso di provenienza ed avviene ad anno scolastico concluso;
- b) il passaggio tra classi parallele di indirizzi diversi è consentito, anche nel corso dell'anno scolastico, entro e non oltre il primo quadrimestre dello stesso anno;
- c) il passaggio, nei primi due anni, da un corso di istruzione ad un altro si effettua in base a giudizio positivo sul profitto nelle discipline presenti in entrambi i piani di studio ed ai risultati positivi accertati durante la frequenza di corsi, appositamente organizzati nelle discipline previste dal piano di studio del corso cui si vuole accedere e non comprese in quello di provenienza;
- d) il passaggio da un corso ad un altro, negli anni successivi ai primi due, si effettua in base all'esito positivo di prove di idoneità.

9. Coloro che, in possesso del diploma di scuola media, abbiano conseguito una qualifica professionale, mediante la frequenza di corsi di formazione professionale regionale o attraverso un'attività di lavoro debitamente attestata, possono rientrare nel sistema scolastico previo superamento di specifiche prove di idoneità alla classe cui intendono accedere. Tali prove sono ridotte, rispetto al normale esame di idoneità, in relazione agli studi svolti e al carattere e al livello della qualifica professionale posseduta, che rappresentano crediti formativi. Le stesse disposizioni si applicano a coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico e a coloro che siano stati prosciolti dall'obbligo scolastico, ai sensi della presente legge.

10. L'obbligo di istruzione e di formazione sino al sedicesimo anno di età, si assolve dopo l'acquisizione del diploma di scuola media, con la frequenza sia dei primi due anni della scuola secondaria superiore, sia dei primi due anni della formazione professionale di primo livello.

Il raggiungimento dell'obbligo di formazione professionale, sino al diciottesimo anno di età, dopo l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione, si attua, per coloro che non proseguono gli studi del sistema scolastico, negli istituti, nei centri o nelle agenzie della formazione professionale, ovvero nell'apprendistato.

11. Nella organizzazione della scuola secondaria superiore è perseguito un criterio di flessibilità, al fine di realizzare obiettivi specifici di istruzione e di formazione, che siano:

- a) aderenti al contesto locale, anche in riferimento a possibili sbocchi occupazionali;
 - b) facilitanti il congiungimento delle azioni della scuola con quelle di competenza di altri organi territoriali;
 - c) convenienti per la formulazione della progettualità di istituto che valorizzi la ricerca e la programmazione educative e didattiche.
12. Le istituzioni scolastiche, sulla base dei progetti educativi di istituto, possono modificare, entro limiti prefissati, i piani di studio e i programmi predisposti per il grado superiore dell'istruzione scolastica e per la totalità delle sue unità operative.
13. Nella definizione degli ordinamenti e dei curricoli della scuola secondaria superiore si rispettano le seguenti esigenze:
- a) la presenza in ogni percorso di studio sia delle conoscenze teoriche, in grado di incrementare il livello culturale, sia delle conoscenze pratiche, in grado di fornire una professionalità di base;
 - b) l'equilibrio, sebbene in proporzioni diverse e per tutti i piani di studio, fra le tre grandi aree del sapere: letterario-linguistico-artistica, socio-storico-antropologica, scientifico-matematico-tecnologica;
 - c) la connessione fra l'unitarietà e la differenziazione, nel campo dei curricoli nazionali;
 - d) la collaborazione sinergica e paritaria con le strutture del sistema della formazione professionale e la valorizzazione, ai fini dei rientri e della progressione interna nell'itinerario di istruzione e formazione, delle esperienze acquisite in strutture del sistema della formazione professionale.

14. I primi due anni della scuola secondaria superiore sono finalizzati:

- a) al consolidamento dei saperi fondamentali e generali;
- b) all'abilitazione alla ricerca, in un itinerario culturale di scoperta e di progettazione;

15. Gli anni successivi ai primi due della scuola secondaria superiore sono finalizzati:

- a) all'approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze;
- b) alla fruizione di sistemi concettuali, valoriali, espressivi e applicativi e al potenziamento dell'intenzionalità critica e riflessiva

delle discipline, nella centralità del sapere tecnologico;

c) ad un incremento delle competenze professionali di base.

16. I piani di studio della scuola secondaria superiore comprendono:

- a) insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi;
- b) insegnamenti comuni a più indirizzi;
- c) insegnamenti specifici dei singoli indirizzi.

17. Nei primi due anni della scuola secondaria superiore deve essere garantita una soglia oraria minima agli insegnamenti comuni. Negli anni successivi ai primi due il rapporto orario tra insegnamenti comuni e altri insegnamenti può variare nel senso di una contrazione progressiva dei primi e di una estensione dei secondi. Particolari modalità curriculari possono essere apprestate per rendere agevole agli studenti la costruzione di percorsi formativi individualizzati, la cooperazione collegiale e interdisciplinare nell'ambito di un progetto, la comprensione della propria vocazione verso cui orientarsi.

18. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e risorse finanziari, collaborano nella realizzazione un'equilibrata distribuzione dell'offerta di istruzione e formazione mediante accordi di programma volti a promuovere lo sviluppo qualitativo della scuola secondaria superiore. Gli accordi ravvisano:

- a) una efficace ed adeguata distribuzione degli indirizzi di studio;
- b) l'armonizzazione tra l'attività della scuola secondaria superiore e della formazione professionale;
- c) i modi di utilizzo concertato delle risorse e di verifica della corrispondenza tra il sistema scolastico e della formazione professionale e la realtà socio-economica del territorio.

ART. 5.

(Attuazione progressiva della innovazione, valutazione dei risultati e valorizzazione del personale).

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione presenta al parlamento un piano di progressiva attuazione delle

disposizioni della medesima, comprensivo di un progetto generale di riqualificazione professionale del personale docente a fronte delle innovazioni metodologiche e programmatiche introdotte.

2. L'effettiva attuazione della presente legge è verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla sua data di entrata in vigore, sulla base di una apposita relazione presentata dal Ministro della pubblica istruzione.

3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante decreto legislativo da emanarsi previo parere obbligatorio e vincolante delle Competenti Commissioni di Camera e Senato.

4. La verifica e la valutazione della produttività del sistema scolastico integrato sono funzione costitutiva delle azioni di programmazione e di indirizzo esercitate dalla amministrazione centrale, la quale si avvale di una agenzia esterna esperta nella materia.

5. Le azioni di programmazione e indirizzo di cui alla comma 4 assicurano analisi sistematiche sulla congruenza dell'offerta di istruzione e di formazione con gli obiettivi e con i piani fissati per lo sviluppo del sistema educativo; introducono, inoltre, nei servizi procedure e strumenti per la gestione amministrativa e strategica dei punti di criticità dell'offerta di istruzione e di formazione; producono e sviluppano, altresì, criteri di efficienza e di efficacia degli standard e dei risultati di istruzione e di formazione utilizzabili dagli operatori del sistema scolastico; raccolgono e elaborano, infine, modelli di verifica e valutazione e promuovono una cultura della responsabilità sui risultati tra gli utenti del servizio.

6. E valorizzata l'autoanalisi del progetto educativo del sistema scolastico da parte degli operatori. Detti risultati sono illustrati annualmente, in appositi rapporti, agli allievi e alle allieve ed ai genitori, come una ulteriore forma di partecipazione per la più vasta comunità sociale che fa capo alla singola unità operativa. Presso ogni unità operativa è istituito un nucleo interno per l'au-

tovalutazione del funzionamento dell'istruzione e dell'azione educativa e didattica, anche per il collegamento con il servizio nazionale di verifica e di valutazione.

7. I docenti sono responsabili, d'intesa con le famiglie, dell'insieme delle iniziative di istruzione e di formazione degli allievi e delle allieve a cui offrono un aiuto personale, favoriscono il successo del loro impegno, procedono alla loro valutazione e li consigliano nella scelta del percorso di studio e dell'inserimento professionale.

8. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario fa parte della comunità educativa e coopera direttamente all'esplicitamento delle attribuzioni proprie del sistema scolastico pubblico integrato e delle singole unità operative.

9. Il personale dirigente della scuola, nell'ambito delle nuove prerogative delle unità operative autonome, assume un rilievo e una funzione speciali nella conduzione dei processi di istruzione e di formazione, nella direzione del personale tecnico, nella promozione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane e professionali, nella collaborazione con i genitori e nella gestione delle risorse finanziarie e strumentali.

10. Restano salve le attribuzioni delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di ordinamento scolastico e formazione professionale, anche in relazione alle esigenze dei gruppi linguistici ed ai sensi delle norme di attuazione dello statuto speciale.

11. All'attuazione della presente legge in Valle d'Aosta, all'adattamento dell'ordinamento scolastico alle esigenze del bilinguismo e alle specifiche istanze regionali si provvede in conformità delle norme statutarie e delle relative norme di attuazione e sulla base di intese fra la regione e i Ministri interessati.

12. Restano ferme le disposizioni particolari vigenti riguardanti le scuole con lingua di insegnamento slovena.

Legge-quadro cicli scolastici

(continuazione dalla prima pagina)

un'area o da un indirizzo di studi all'altro o nel passaggio alla formazione professionale. Analogamente, la frequenza positiva di segmenti della formazione professionale comporta l'acquisizione di crediti che possono essere fatti valere per l'accesso al sistema dell'istruzione.

8. Al termine della scuola secondaria, gli studenti svolgono l'esame di Stato di cui alla legge 1 dicembre 1997, n.425, che assume la denominazione dell'area e dell'indirizzo.

Art. 5.

(Istruzione e formazione tecnica superiore, educazione degli adulti e formazione continua)

1. L'istruzione e formazione tecnica superiore è disciplinata a norma dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144.

2. Le iniziative di educazione degli adulti si realizzano nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

3. La formazione continua si realizza nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 giugno 1997, n.196.

Art. 6.

(Attuazione progressiva dei nuovi cicli)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento un programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma. Le Camere adottano, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione, una deliberazione che consente indirizzi specificamente riferiti alle singole parti del programma. Il programma è corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilità nonché la congruità dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi, compresa la valutazione degli eventuali maggiori oneri finanziari o delle eventuali riduzioni di spesa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2. Il programma com-

prende, tra l'altro, un progetto generale di riqualificazione del personale docente, finalizzato anche alla valorizzazione delle specifiche professionalità maturate, nonché alla sua eventuale riconversione; i criteri generali per la formazione degli organici di istituto con modalità tali da consentire l'attuazione dei piani di offerta formativa da parte delle singole istituzioni scolastiche; i criteri generali per la riorganizzazione dei curricoli della scuola di base e della scuola secondaria, ivi compresi quelli per la valorizzazione dello studio delle lingue e per l'impiego delle tecnologie didattiche; un piano per l'adeguamento delle infrastrutture.

2. Il programma di cui al comma 1 indica tempi e modalità di attuazione della presente legge. L'operatività di tale programma, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, è subordinata all'approvazione dello specifico provvedimento legislativo dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura.

3. Le somme che si dovessero rendere disponibili per effetto della riforma sono riutilizzate con modalità e criteri indicati nel programma di cui al comma 1, anche ai fini della istituzione di periodi sabbatici volti alla qualificazione degli insegnanti in servizio. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apporare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Disposizioni correttive di quelle contenute nel programma di cui al comma 1 possono essere emanate durante la progressiva attuazione del programma stesso.

5. L'effettiva attuazione della presente legge è verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data della sua entrata in vigore, sulla base di una apposita relazione presentata dal Ministro della pubblica istruzione.

6. All'attuazione della presente legge si provvede, sulla base delle norme generali da essa recate, mediante regolamen-

ti da adottare a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità agli indirizzi definiti dalle Camere in ordine al programma di cui al comma 1, nell'ambito delle disposizioni di legge. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano sulla loro conformità agli indirizzi deliberati dalle Camere e alle norme di legge. Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere emanati. Ciascun regolamento reca una ricognizione delle norme abrogate e disposizioni transitorie per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Per gli ambiti di cui all'articolo 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente la definizione dei curricoli, si provvede con le modalità di cui all'articolo 205 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297.

7. Il personale docente in servizio, alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari che disciplinano l'organizzazione dei settori di appartenenza, ha diritto al mantenimento della sede fino alla sua definitiva assegnazione, che si realizza tenendo conto in via prioritaria delle richieste, degli interessi, dei titoli e delle professionalità di ciascuno.

8. I titoli universitari ed i curricoli richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola di base sono individuati, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, con regolamento del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, adottato sulla base degli indirizzi definiti dalle Camere in sede di deliberazione di cui al comma 1.

Sul problema della riforma strutturale delle pensioni, la cui prima modifica dovrà riguardare necessariamente l'azzeramento dei privilegi dei parlamentari, pubblichiamo due interessanti articoli che ci sembra mettano sufficientemente in risalto la necessità di un intervento prioritario in questa direzione.

Saniamo il buco della previdenza con le seconde pensioni dei politici

Hanno sicuramente ragione quanti temono che un intervento sulle pensioni d'oro di quanti hanno legami con la politica possa oscurare il vero problema, che resta quello di interventi radicali sul sistema previdenziale nel suo complesso. Sarebbe in realtà necessaria un'azione su entrambi i piani, di varare subito, vincendo le resistenze corporative e sfidando il conservatorismo del mondo sindacale italiano. Tuttavia, poichè lo scandalo dei trattamenti privilegiati dei parlamentari è stato sollevato, anche grazie alle campagne di stampa cui il nostro giornale ha dato un contributo, vale forse la pena di riassumere i termini di una questione che si è imposta nell'agenda del confronto programmatico legato alla ripresa autunnale.

Lo scandalo consiste come è ormai noto nella possibilità per i parlamentari di ottenere due pensioni pagandone, si fa per dire, soltanto una, grazie alla legge che consente loro di ottenere i contributi figurativi se prima di essere eletti avevano un rapporto di lavoro subordinato. E' una norma, ovviamente, che vale anche per i consiglieri regionali e per i parlamentari europei, che possono pertanto, come i parlamentari nazionali, puntare al doppio trattamento pensionistico. Si tratta dunque di una platea molto vasta di cittadini privilegiati e soprattutto invidiati.

Alla segreteria dell'associazione degli ex parlamentari sono da tempo in allarme per le pressioni che vengono dal basso, dalla platea ancora più vasta di sindaci, presidenti di Provincia e di assessori che pur godendo del diritto di ottenere, per tutta la durata del loro mandato, i contributi figurativi relativi alla pre-

cedente occupazione (maturando l'anzianità pensionistica come se continuassero a lavorare ma senza versare i contributi relativi) vorrebbero anche un vitalizio come i parlamentari. Un vitalizio è bene ricordarlo ancora, che varia a seconda degli anni di mandato da un minimo di 4 milioni e mezzo circa (lordi) a un massimo di 14 miliardi e mezzo circa (sempre lordi). E con la possibilità di ottenerlo per tutta la vita anche dopo cinque anni di mandato. Pensate a quali buchi si aprirebbero nei conti dello Stato se questo privilegio venisse esteso alle migliaia di amministratori locali. Ma per fermarsi all'oggi, anche se nessuno fornisce i dati esatti, pensate al guasto provocato nelle casse pubbliche e in quelle degli enti previdenziali dal fatto che il trattamento pensionistico dei parlamentari è esteso anche ai membri dei venti parlamentari regionali e ai parlamentari europei. Si tratta, ogni anno, di alcune centinaia di miliardi cui bisogna aggiungere altre relative ai mancati introiti degli enti previdenziali che devono però corrispondere all'ex parlamentare nazionale o regionale o europeo (o ai loro familiari nel caso di un trattamento di reversibilità) una regolare pensione per ottenere la quale non hanno sborsato una lira nel periodo nel quale hanno esercitato il loro mandato. Lo scandalo è qui. E si dilata nel caso degli eccellenti che riescono a cumulare altre pubbliche prebende una volta dismesso l'incarico parlamentare. I collezionisti sono molti, favoriti dall'assenza di norme e di consuetudini che rendono impraticabile, in altri Paesi evoluti, il cosiddetto post employment se venisse ottenuto grazie al mandato

esercitato. E che non vietano con il necessario rigore il cumulo di indennità pubbliche.

Vedremo quali rimedi saranno proposti. Ma la strada c'è, ed è spianata. Basterebbe riconoscere, com'è giusto, che quanti vengono chiamati dai cittadini a occuparsi della cosa pubblica, possano godere dell'aspettativa e dei contributi figurativi ai fini pensionistici, senza però maturare una seconda pensione. E magari utilizzare la quota di stanziamento pubblico riservata ai vitalizi parlamentari per coprire i buchi degli enti previdenziali che devono farsi carico dei contributi figurativi e dei relativi trattamenti. Basterebbe, ancora, stabilire la non cumulabilità di indennità pubbliche, ovvero fissare un tetto non superabile per i compensi.

Il trattamento economico che si sono riservati i nostri uomini pubblici è tra i più alti del mondo. Il livello di servizi che viene loro garantito, in termini di strutture, di uffici, di rete telematica, di personale, è eccellente. E molto costoso: soltanto Camera e Senato, per il loro funzionamento, assorbono quasi 2 mila miliardi all'anno. I più fortunati, quelli che hanno incarichi, hanno ripreso a tenere le auto blu (o grigie metallizzate) sull'uscio di casa, a sfrecciare a sirene spiegate e a invadere le corsie di emergenza delle autostrade, con la scorta che fa da apripista, per evitare gli incolonnamenti. O a usare come taxi gli aerei vip della presidenza del Consiglio. I bei tempi sembrano tornati. Purtroppo. Almeno si accontentino di una sola pensione.

(Maurizio Marchesi dal "Il Giornale" del 28 agosto 1999)

Campioni di protervia e sordità

Un grazie al settimanale l'Espresso perchè ha messo in ordine ciò che confusamente intuivamo e perchè dovrebbe in un paese normale essere riuscito a mettere con le spalle al muro i campioni del privilegio pensionistico: i parlamentari. Campioni forse non per la quantità dei vitalizi che percepiscono ma di sicuro campioni di protervia e sordità: la qualità del loro privilegio è intollerabile sono infatti loro stessi che fabbricano leggi e regolamenti e per impinguare le loro pensioni; Predicano ma razzolano malissimo: la legislazione dura tre anni invece di cinque? Riscattano 20-30 anni dopo gli anni di contributi non pagati al costo di due o tre decenni prima e pagano solo dopo aver cominciato a intascare la pensione. Facevano un altro mestiere prima di essere eletti? Qualcuno,

cioè la collettività paga per loro i contributi figurativi anche per tutta la vita così maturato due pensioni quella da parlamentare e quella del mestiere che non hanno fatto più. Sono 2.865 i già privilegiati, gli ormai intoccabili. Ex deputati e senatori che costano 284 miliardi all'anno. Un altro migliaio in attività questi non fanno nulla per cambiare le regole contano di raggiungere il gruppo dei beneficiari. Dovrebbero andare in pensione a 60 anni dopo almeno cinque anni di contributi versati. Ma, se pagano per sei anni possono andare in pensione a 58 e così via scendendo fino a 50 anni. E l'innalzamento dell'età pensionabile che deve valere per tutti gli altri cittadini? Applicano rigorosamente a se stessi il sistema retributivo puro. E il passaggio al contributo predicato per il resto del

mondo? Soprattutto resistono come ostriche. Ritardano, insabbiando, spezzettano ogni riforma del loro sistema pensionistico. Non è qualunquismo metterli in croce per questo. E' invece incoscienza politica e civile da parte loro continuare. Un parlamentare guadagna circa venti milioni lordi al mese e non è uno scandalo. Deve essere pagato come un manager perchè alta è la sua responsabilità. Ma un parlamentare non può essere furbo nel cumulare pensioni e anzianità non può comportarsi come l'ultimo dei Cobas. E se si sentiranno offesi per questi conti nelle loro tasche purtroppo vorrà dire che non riescono a rendersi conto che con simili privilegi offendono gli elettori e se stessi.

(Mimmo Fucillo dall'Alto Adige del 17/9/1999)

Scuola e Lavoro

Agenzia della Federazione Italiana Scuola - F.I.S.

Anno XXIII - NUOVA SERIE — N. 8 - 9 - Settembre - Ottobre 1999

Sped. in abb. post. art. 2 comma 20/c Legge n° 662/1996 Filiale di Roma

Direzione: Raffaele Antonucci, Rosario Meduri, Agostino Scaramuzzino

Direttore Responsabile: Agostino Scaramuzzino

Comitato di Redazione M. Beatrice - M. D'Ascola - G. De Donno - A. Di Nicola
M. Falcone - R. Iacobucci - S. Iacopino - L. Mangano
G. Mariscotti - F. Mastrantonio - G. Occhini - G. Stilo

Direz. - Redaz. Sindacato Sociale Scuola - Via Magenta, 24
Amministrazione 00185 Roma - Tel. 064940519 - Fax 064940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 110 del 14 marzo 1994

Stampa: Lito Tip 82 s.r.l. - Via Gustavo Pacetti, 7 - Tel. 3050129 - Roma

GRATUITO AI SOCI

Le responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati é degli autori. Si autorizzano riproduzioni purché sia citata la fonte.



Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

Chiuso in Tipografia il 14/10/1999 - Stampato il 20/10/1999

CIRCOLARI MINISTERIALI

C.M. n. 192 del 3/8/1999

Oggetto: Legge 3/5/1999 n. 124 - art. 8 - Trasferimento del personale A.T.A. nonché degli insegnanti tecnico-pratici e degli assistenti di cattedra degli Enti Locali alle scuole statali.

M.P.I. Nota prot. n. 41042 BL/C del 4/8/1999

Oggetto: Legge 3/5/1999, n. 124 art. 8. Trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti Locali allo Stato.

M.P.I. Nota prot. 41017/BL del 4/8/1999

Oggetto: Utilizzazioni delle graduatorie nazionali, provinciali e d'istituto dell'a.s. 98/99 per il conferimento delle supplenze al personale docente, educativo e amministrativo tecnico e ausiliario per l'a.s. 99/2000

C.M. 194 del 4/8/1999

Oggetto: Finanziamento per la realizzazione del programma nazionale di sperimentazione dei piani dell'offerta formativa, di cui al D.M. n. 179 del 19/7/1999, e per le relative iniziative di formazione e aggiornamento, in applicazione della legge n. 440/97. Esercizio finanziario 99. Punto 1. Interventi prioritari, lett. a) della direttiva attuativa n. 180 del 19/7/1999.

C.M. 196 del 4/8/1999

Oggetto: organico funzionale nelle scuole di istruzione secondaria di 1° grado - linee di orientamento operative.

M.P.I. nota prot. 41082/BL del 5/8/1999

Oggetto: L. n. 104/92, art. 14, comma 4 e D.I. n. 460 del 24/11/1998 - art. 6 - corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno.

C.M. 197 del 6/8/1999

Oggetto: progetto lingue 2000 - legge n. 440/1997, potenziamento e arricchimento dell'insegnamento/apprendimento delle lingue straniere. Procedure di attuazione.

C.M. 199 del 6/8/1999

Oggetto: Assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario.

C.M. 209 del 2/9/1999

Oggetto: Progetto sperimentale nazionale "Orientamento formativo nella scuola media" iniziative di diffusione e formazione del materiale multimediale.

C.M. 211 del 3/9/1999

Oggetto: Linee di indirizzo per l'aggiornamento, la formazione in servizio e lo sviluppo professionale degli insegnanti, del personale non docente, dei Capi d'istituto delle scuole e degli Uffici dell'Amministrazione Centrale e periferica, relative all'utilizzo delle risorse dell'anno finanziario 1999 - Trasmissione direttiva

C.M. 213 del 7/9/1999

Oggetto: Adempimenti preordinati all'avvio delle attività didattiche dell'anno scolastico 1999/2000.

C.M. 214 dell'8/9/1999

Oggetto: Contratto integrativo nazionale. Effetti sulla programmazione delle attività scolastiche per l'a.s. 99/2000

C.M. 215 dell'8/9/1999

Oggetto: O.M. n. 153 del 15/6/1999 - Sessione riservata di esami ai fini del conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado.

Ministero P.I. Ispettorato Istruzione Artistica 24/9/1999

Oggetto: rapporti di lavoro a tempo determinato nelle Accademie di Belle Arti e nei Conservatori di Musica.